

Gli Ordinariati per i Fedeli di rito orientale in territori di rito latino e la tensione verso la crescita ecclesiale

Natale LODA

Sommario: 1. Introduzione. 2. Responsabilità per la costituzione di strutture amministrative, in particolare gli Ordinariati per i fedeli cattolici di rito Orientale in territori di rito latino come realizzazione della *norma missionis*. 3. Gli Ordinariati in generale. 4. L'Ordinariato per i fedeli di rito Orientale in territori di rito latino. 4.1. Statuto giuridico. 4.2. Scopo degli Ordinariati. 4.3. I canoni applicabili. 4.4. Le differenti categorie. 4.5. Gli Ordinariati attuali. 4.6. La giurisdizione dell'Ordinariato. 5. Possibilità di un diritto particolare per l'Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori latini. 6. Ancora, sui rapporti tra l'organizzazione ecclesiastica territoriale e personale nel contesto degli Ordinariati. 7. Se gli ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in territorio latino costituiscano delle Chiese particolari. Il problema della giurisdizione cumulativa. 8. Se la costituzione di Ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in territori con prevalenza della Chiesa latina, siano comparabili con altre strutture organizzative ecclesiali previste per le missioni e in un quadro di nuova evangelizzazione. 9. L'ordinariato per i cattolici orientali in territori latini può essere considerato una istituzione non solo per i migranti ma opportunità per la nuova evangelizzazione. 10. Conclusioni.

I. Introduzione

Il problema dei *Christifideles* di rito orientale in territori dove prevale il rito latino, la loro dispersione, la necessità di sovvenire ad una adeguata cura pastorale, sta assumendo proporzioni sempre maggiori. Oramai i Fedeli orientali cattolici del vicino Oriente emigrati in luoghi al di fuori dei propri territori canonici a prevalenza latina, sono più numerosi di coloro che hanno resistito nelle loro terre ancora martoriate.

La cura dei Cristiani orientali fuori dai territori propri in territori di rito latino, esige una risposta in più piani dalle Chiese *sui iuris* di

origine, dalla Sede Apostolica, non ultime dai Gerarchi delle nuove terre a prevalenza ecclesiale latina. Necessita che ognuna delle compagini ecclesiali sia quella di provenienza, come la destinataria, si prenda cura nell'accoglienza e nell'aiuto della carità come risposta al dovere della *norma missionis*¹.

Si tratta di realizzare la *norma missionis* avendo presente il dovere di mantenere l'unità, la comunione e la coesione di tutti i Fedeli orientali migranti sparsi nel mondo, sia per le Chiese *sui iuris* di origine che per le nuove terre a prevalenza ecclesiale latina, aiutandoli a conservare ed osservare fedelmente il proprio rito. Ecco che la *norma missionis* non può prescindere dall'elemento rituale e la sua dinamizzazione espressa dal can. 39 CCEO.

Si tenga presente che nella maggior parte dei casi tali comunità di Fedeli orientali in territori latini non possiede un unico pastore che li raccolga, in sola dislocazione in aree geografiche molto ampie, con una scarsa comunicazione e raccordo tra i Fedeli stessi. In tal senso la *norma missionis* richiede che l'esperienza e la vita cristiana di tali Chiese orientali migranti, sia in senso profondo–esistenziale che istituzionale venga continuata ed accresciuta anche in un contesto difficile come quello della diaspora.

Attraverso lo strumento della pastorale che diviene realizzazione della *norma missionis* e si traduce in un rinnovato annuncio nel contesto migratorio, l'accoglienza e l'organizzazione dovranno esperirsi in

1 La *norma missionis*: si tratta di un concetto teologico-ecclesiale (quindi secondo alcuni metagiuridico) ma che incide sul campo giuridico-costituzionale, che trae le conseguenze di espresso valore giuridico esprimendo il nucleo oggettivo ed irrinunciabile (cioè normativo) della identità, vita ed attività istituzionali della Chiesa, nella loro costitutiva finalizzazione all'annuncio e realizzazione della salvezza escatologica già operante nella storia umana in chiave esistenziale e sacramentale. La *norma missionis* riguarda la componente comunitaria e personale della Chiesa, prendendo le distanze dalle prospettive individualistica e meramente societaria. M.J. Arroba CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa* 86 (1999), 185–187.

una situazione ecclesiale nuova ed il più delle volte di sofferenza, in assenza di una tutela specifica di legislazione propria².

In alcuni paesi dove l'emigrazione è più antica, alcune Chiese *sui iuris* hanno costituito e stabilito una loro organizzazione ecclesiastica raccogliendo i Fedeli in comunità e organizzando una propria gerarchia. In altri luoghi dove la diaspora di comunità ecclesiali orientali cattoliche si è da poco radunata, ancora non si è potuto costituire una struttura amministrativa ecclesiale con un clero proprio. Necessita adoperarsi rispondendo al dettato del can. 17 CCEO (can. 214 CIC) come anche al can. 38 CCEO nel diritto per i Fedeli di avere un Gerarca ed un parroco anche di altra Chiesa *sui iuris* nel rispetto e difesa dei Cristiani cattolici orientali.

Così i can. 39-41 CCEO esprimono tale preoccupazione e la necessità di conservazione del proprio rito e dell'appartenenza alla propria Chiesa *sui iuris* di origine³. Anche ora, emerge il grave obbligo per il

- 2 M.J. ARROBA CONDE, *Basi ecclesiologiche e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica* 10 (2007), 153-166.
- 3 P. GEFAELL; *Impegno della Congregazione per le Chiese Orientali a favore delle comunità orientali in diaspora*, in *Folia Canonica* 9 (2006), 117-137; P. SZABÓ, *Le Chiese 'sui iuris' in diaspora. Le tradizioni orientali e le possibili modalità della loro 'implantatio' in Occidente*, in *Ius missionale* 2 (2008), 167-192; N. LODA, *Diritti ed obblighi derivanti dall'Ordine sacro nella protezione giuridica del rito*, in AA. VV., *L'ordinazione sacra nella disciplina canonica delle Chiese orientali. Sacred Ordination in the Canonical Tradition of the Eastern Churches. Atti del Simposio di Cluj, Romania 11-13 aprile 2012. Acts of the Cluj, Romania Symposium, 11-13 April 2012, a cura di – Edited by G. RUYSSSEN, S.J., Kanonika 20/2014*, Roma 2014, 209-241; P. LA TERRA, *'Benemerite verso tutta la Chiesa': Le Chiese orientali in OE n° 5 e nelle sue fonti*, in G. RUYSSSEN (ed.), *Il Diritto canonico orientale a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II, Atti del Simposio di Roma 23-25 Aprile 2014, Pontificio Istituto Orientale, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino 'Angelicum'*, Roma 2016, 15-32; O. CONDORELLI, *Il diritto e dovere delle Chiese d'Oriente di reggersi secondo le proprie discipline particolari ('Orientalium Ecclesiarum' 5): Radici, valore e implicazioni della formula conciliare*, in G. RUYSSSEN (ed.), *Il Diritto canonico orientale a cinquant'anni dal Concilio Va-*

Vescovo eparchiale, al quale siano stati affidati Fedeli orientali di altra Chiesa *sui iuris* di provvedere pastoralmente secondo il disposto del can. 193 §1 CCEO.

Oltre alle previsioni del CCEO, ripropone la tematica anche l'Esortazione apostolica *Orientale Lumen* dell'11.05.1995⁴ laddove nel n. 26 esprimeva la sollecitudine del Pontefice per i Fedeli orientali cattolici che avessero abbandonato le terre di origine delineandone la situazione⁵; così nell'Esortazione Apostolica di Giovanni Paolo II del 22.01.1999 *Ecclesia in America* n. 38 si riprendono tali argomenti, fino

ticano II, 33–62; L. SANDRI, *El Concilio Vaticano II y los Catolicos orientales. Notas sobre la atencion orientales en la diaspora*, in *Ius Communionis* 5 (2017), 25–46.

4 IOANNES PAULUS II, Ep. Ap., *Orientale Lumen*, 11.V.1995, in AAS 87 (1995), 745–774.

5 OL n. 26. “Un pensiero particolare va poi ai territori della diaspora dove vivono, in ambito a maggioranza latina, molti fedeli delle Chiese orientali che hanno lasciato le loro terre d'origine. Questi luoghi, dove più facile è il contatto sereno all'interno di una società pluralistica, potrebbero essere l'ambiente ideale per migliorare e intensificare la collaborazione fra le Chiese nella formazione dei futuri sacerdoti, nei progetti pastorali e caritativi, anche a vantaggio delle terre d'origine degli Orientali.

Agli Ordinari latini di quei Paesi raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede sulla collaborazione ecumenica [cfr. Pont. Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, *Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecumenisme*, V: AAS 85 (1993), 1096–1119] e sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia.

Invito i Gerarchi e il clero orientale cattolico a collaborare strettamente con gli Ordinari latini per una pastorale efficace che non sia frammentaria, soprattutto quando la loro giurisdizione si estende su territori molto vasti ove l'assenza di collaborazione significa, in effetti, l'isolamento. I Gerarchi orientali cattolici non trascureranno alcun mezzo per favorire un clima di fraternità, di stima sincera e reciproca, e di collaborazione con i loro fratelli delle Chiese alle quali non ci unisce ancora una comunione piena, in particolare verso coloro che appartengono alla medesima tradizione ecclesiale.

all'Esortazione Apostolica dello stesso Pontefice *Ecclesia in Europa* del 28.06.2003 nei n. 15, 103 e 118. Si nota una continuità e partecipazione nell'Esortazione post- sinodale *Pastores Gregis* del 16.10.2003 n. 72, fino all'Istruzione del Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti del 3.05.2004 *Erga Migrantes Caritas Christi* nell'Art. 22 §2 n. 1-8, n. 52-55⁶. Infine l'Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo di Papa Francesco del 24 novembre 2013 titolata *Evangelii Gaudium*⁷.

Si tratta della tutela dell'identità ecclesiale dei Fedeli orientali e della prospettiva di una vita cristiana secondo il proprio rito anche in un contesto tradizionalmente e prevalentemente latino, sia attraverso il semplice affidamento a pastori latini (can. 38 e can. 403 §1) come attraverso la costituzione di istanze ecclesiastiche per i fedeli orientali in territori di rito latino⁸. Tale tutela si inserisce nell'operatività e nella realizzazione della *norma missionis* con la previsione costitutiva di un "Diritto canonico della diaspora"⁹.

Laddove in Occidente non vi fossero sacerdoti orientali per assistere i fedeli delle Chiese orientali cattoliche, gli Ordinari latini ed i loro collaboratori operino perché cresca in quei fedeli la coscienza e la conoscenza della propria tradizione, ed essi siano chiamati a cooperare attivamente, con il loro apporto specifico, alla crescita della comunità cristiana."

6 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* (*La carità di Cristo verso i migranti*), 3 maggio 2004, in AAS 96 (2004), 762–822.

7 AAS 105 (2013), 1019–1137.

8 M. BROGI, *Obblighi dei Vescovi latini verso i Fedeli di una Chiesa orientale cattolica inseriti nella loro Diocesi*, in P. GEFAELL, (cur.), *Cristiani Orientali e Pastori Latini*, Milano 2012, 3–31; D. SALACHAS, *I ministri sacri orientali delle circoscrizioni latine*, in P. GEFAELL, (cur.), *Cristiani Orientali e Pastori Latini*, 107–149.

9 P. GHERRI, *Identità ecclesiale e 'norma missionis'*, in via di pubblicazione.

2. Responsabilità per la costituzione di strutture amministrative, in particolare gli Ordinariati per i fedeli cattolici di rito Orientale in territori di rito latino come realizzazione della *norma missionis*

Si è già detto come in alcuni territori e paesi si è avuta un'emigrazione remota, laddove le rispettive Chiese *sui iuris* dell'Oriente hanno costituito e stabilito una prima organizzazione ecclesiastica radunando i propri Fedeli in comunità con propri ministri sacri in circoscrizioni territoriali con prevalenza del rito latino. Si è avuta la possibilità con gli strumenti giuridici predisposti nel tempo, di costituire le strutture amministrative ecclesiali con una propria gerarchia ed un clero in un processo di vita cristiana ordinaria e crescita ecclesiale.

Al presente vi sono comunità ecclesiali orientali cattoliche che soffrono una emigrazione forzata, la quale viene organizzata pastoralmente sia dalle Chiese *sui iuris* di provenienza, che dalla Sede Apostolica attraverso la Congregazione per le Chiese orientali, scegliendo quelle strutture amministrative che vengano il più possibile incontro alle necessità pastorali e spirituali primarie dei Fedeli in diaspora e migrazione.

Si è già accennato a chi spetti l'onere di provvedere per queste comunità in emigrazione e diaspora forzata in paesi nei quali prevale il rito latino.

1) In primo luogo abbiamo i Gerarchi di origine di tali comunità orientali nei territori propri che debbono sollecitare la stessa gerarchia orientale, dal Patriarca con il Sinodo dei Vescovi e così l'Arcivescovo maggiore ed il proprio Sinodo, al Metropolita *sui iuris* con il Consiglio dei Gerarchi, al Capo di altra Chiesa *sui iuris* direttamente dipendente la Sede Apostolica con la medesima. In tal caso si applica il can.

147 CCEO e can. 148 §3 CCEO¹⁰. In questo canone non si danno i criteri specifici per l'erezione di nuove strutture amministrative al di fuori del territorio, rimettendo la decisione finale alla Sede Apostolica.

2) La Sede Apostolica nella persona della Congregazione per le Chiese orientali ha una responsabilità (non solo coordinatrice) per tali comunità in applicazione della P.B. art. 59. La Congregazione per le Chiese orientali può sovvenire per iniziativa propria verso comunità di Fedeli orientali fuori dal proprio territorio in paesi dove prevale il rito latino, nominando un *Visitatore* ex can. 148 in accordo con la Conferenza Episcopale interessata. In tal caso emerge anche l'applicazione del can. 193 §3 CCEO¹¹.

¹⁰ Can. 147: Entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale la potestà del Patriarca e dei Sinodi viene esercitata non solo su tutti i fedeli cristiani iscritti alla stessa Chiesa, ma anche su tutti gli altri che non hanno un Gerarca del luogo della propria Chiesa sui iuris costituito nello stesso territorio e che, anche se rimangono iscritti alla propria Chiesa, sono affidati alla cura dei Gerarchi del luogo della stessa Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 916, §5. M. BROGI, *Cura pastorale di Fedeli di altra Chiesa 'sui iuris'*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 53 (1996), 119–131; S. KOKKARAVAYIL, *Vatican II Teachings on the Establishment of Eparchies for the Eastern Catholic Diaspora*, in G. RUYSEN (ed.), *Il Diritto canonico orientale a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II*, 429–457.

Can. 148 §3. Finita la visita, il Visitatore invii una relazione al Patriarca, il quale dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all'incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, anche attraverso la costituzione di parrocchie e di esarcati o eparchie proprie.

¹¹ Can. 193 §3. I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica.

3) Così l'Assemblea dei Gerarchi delle differenti Chiese *sui iuris* che abbiano la potestà nella previsione del can. 322 CCEO deve assumersi tale onere nei confronti di qualsiasi comunità orientale anche in diaspora¹². Seppure tale Assemblea sia convocata e riunita dalla Santa Sede (che ex OE n. 4 è l'*Arbitro supremo delle relazioni interecclesiali*) in una particolare *communio Pastorum* non per questo può rimanere inattiva, anzi possedendo un potere giuridico proprio può attuare un'azione cooperativa congiunta per venire incontro a tali necessità pastorali. Si tratta di salvaguardare la propria identità e continuazione delle tradizioni delle Chiese *sui iuris* di origine, attraverso la *sollicitudo pastoralis* per quei fedeli che siano dovuti emigrare. In tal modo l'Assemblea dei Gerarchi può provvedere all'aiuto di quella Chiesa *sui iuris* più incisivamente, venendo incontro alle necessità spirituali di quei Fedeli o comunità dimoranti in un paese in Occidente a maggioranza di Fedeli latini.

Attualmente non si conosce se in tali Assemblee dei Gerarchi orientali siano mai stati invitati Ordinari latini per i Fedeli di questi territori, anche se tale partecipazione sarebbe auspicabile per un'azione pastorale propositiva congiunta.

4) Oltre alla responsabilità dei Gerarchi delle Chiese orientali *sui iuris* da dove è partita la *diaspora*, la provvisione pastorale spetta ai Gerarchi delle Chiese latine in cui si siano stanziati tali Fedeli orien-

12 Can. 322 §2. §2. Le decisioni di questa assemblea non hanno forza giuridica di obbligare, a meno che non si tratti di cose che non possono pregiudicare in alcun modo il rito di ciascuna Chiesa *sui iuris* e la potestà dei Patriarchi, dei Sinodi, dei Metropoliti e dei Consigli dei Gerarchi, e che inoltre siano state stabilite insieme almeno con due terzi dei voti dei membri aventi voto deliberativo e siano state approvate dalla Sede Apostolica. P. SZABÓ, *Convento dei Gerarchi 'plurium Ecclesiarum sui iuris' (CCEO can. 322). Figura canonica dello 'ius commune' ve la sua adattabilità alla situazione dell'Europa Centro-Orientale*, in H. Zapp – A. WEISS – ST KORTA (ed.), *Ius canonicum für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, Frankfurt M. 2003, 587–612.

tali cattolici nei loro territori¹³. Il criterio che determina tale collaborazione è la *communio Pastorum* che deve esistere anche tra gerarchi di Chiese *sui iuris* differenti interritualmente, con una delega, supplenza e sussidiarietà al *munus pastorale* verso questi Fedeli¹⁴.

5) Responsabilità e sensibilità delle Chiese particolari latine nell'accoglienza: anche in tal caso si applica il can. 192 §1 CCEO relativo alla *sollicitudo omnium personarum (animarum)* del Vescovo per i Fedeli dimoranti nella propria Diocesi¹⁵.

Trattasi anche in tal caso di una responsabilità comune della Chiesa universale (Chiesa latina e le Chiese orientali) che deriva e realizza la *norma missionis*, provvedendo alle necessità spirituali dei Fedeli orientali migranti, secondo un processo circolare di informazione e collaborazione tra le differenti Chiese *sui iuris*, la Sede Apostolica e le Chiese particolari latine e nell'istanza intermedia delle Conferenze episcopali.

13 P. GEFAELL, *L'attenzione degli Orientali Cattolici nei documenti delle Conferenze Episcopali*, in IDEM, (cur.), *Cristiani Orientali e Pastori Latini*, 353–378.

14 Per esempio si veda il can. 1013 §2: “I Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle diverse Chiese *sui iuris* che esercitano la loro potestà nello stesso territorio abbiano cura, d'intesa tra loro, di stabilire la stessa norma sulle tasse e sulle offerte”. P. ERDŐ, *La coesistenza delle Chiese particolari 'sui iuris' nello stesso territorio nel quadro della piena comunione. Realtà e prospettive*, in *Periodica* 91 (2002), 63–85. Can. 1405 §3: “I Patriarchi e i Vescovi eparchiali procurino che le leggi penali di diritto particolare siano, per quanto è possibile, uniformi nello stesso territorio”.

15 Per esempio sono espressione di tali responsabilità i can. 1013 §2 CCEO e can. 1405 §3 CCEO. Così recita il can. 192 §1 “Nell'esercizio della sua funzione pastorale il Vescovo eparchiale si mostri sollecito verso tutti i fedeli cristiani affidati alle sue cure, di qualsiasi età, condizione, nazione o Chiesa *sui iuris*, sia che abitino nel territorio della eparchia sia che vi restino temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire abbastanza della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa”.

3. Gli Ordinariati in generale

Gli Ordinariati sono strutture ecclesiastiche amministrative della Chiesa che trovano la loro ragione di essere dal fatto che il Romano Pontefice a motivo del suo ministero universale, nell'adempimento della *norma missionis* deve prendersi cura di tutti i Fedeli, quindi anche quelli orientali che emigrano nella diaspora.

Una precisazione necessita il termine *Ordinario* che proviene dal Diritto canonico latino, mentre nel CCEO si ha l'equivalente nel lemma *Gerarca*. Benché il termine "Ordinario" non sia esplicitamente riconosciuto nel CCEO, tuttavia si è espanso anche nel contesto delle Chiese orientali: si pensi agli Ordinariati militari nei paesi di tradizione orientale.

Si discute se gli Ordinariati per i fedeli di rito orientale in territori di rito latino siano stati pensati e realizzati in un mero contesto latino, applicandosi le categorie del CIC, laddove la potestà è demandata ad un Ordinario latino: sembra si debbano usare norme provenienti dal diritto canonico latino, ma anche del CCEO sia in forma esplicita che implicita.

Conferma tale conclusione il caso in cui il CCEO parla genericamente di Chiese *sui iuris* e la Chiesa latina non sia menzionata esplicitamente, si fa riferimento alla *Nota explicativa* del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi legislativi del 2011 che ha stabilito che la Chiesa latina è inclusa nelle espressioni "Chiesa *sui iuris*" soprattutto in casi di relazioni interecclesiali che riguardino i Fedeli delle differenti Chiese *sui iuris*¹⁶.

Nella Chiesa universale si è in presenza di tre figure di ordinariati personali¹⁷:

¹⁶ *Communicationes* 43(2011) p. 315-316.

¹⁷ J. I. ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 22 (2010), 151-172.

1) gli Ordinariati per i fedeli di rito orientale in territori di rito latino¹⁸. Trattasi di una struttura istituzionale in evoluzione che pur non essendo prevista dal CIC e CCEO e non configurata in un testo legislativo generale, ma stabilita e determinata caso per caso, tuttavia fa parte a pieno titolo del *Corpus Iuris canonico moderno*¹⁹. Ancora, si discute se gli Ordinariati per i fedeli di rito orientale in territori di rito latino possano essere o meno configurabili come una Chiesa particolare.

2) Gli Ordinariati militari configurati come Chiese particolari essendo circoscrizioni personali equiparate canonicamente alle Diocesi (SMC Art. I §1)²⁰.

3) L'Ordinariato personale per i Fedeli anglicani ricevuti nella Chiesa cattolica quale ente ecclesiastico con personalità giuridica pubblica equiparabile giuridicamente ad una Chiesa particolare²¹.

18 A. KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i Fedeli cattolici orientali privi di Gerarchia propria*, in P. GEFAELL, (ed.), *Cristiani orientali e Pastori latini*, Milano 2012, 233–269; A. KAPTIJN, *L'Ordinariato per i cattolici delle Chiese orientali: un tipo di Ordinariato 'sui generis'?*, in L. LORUSSO – L. SABBARESE (curr.), *Oriente e Occidente, Respiro a due polmoni, Studi in Onore di Dimitrios Salachas*, Roma 2014, 37–63; F. MARTI, *Gli Ordinariati per i Fedeli di rito orientale una ricostruzione storico-giuridica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 28(2015), 16–37; A.E. GRASSMANN, *Thr Latin Ordinariates fot the Faithfull of the Eastern Rites. Genesis, Constitutional Positioning and Exposition of the Current Situation*, in *Studia Canonica* 51 (2017), 149–179.

19 Non si è d'accordo con chi ritiene l'ordinariato una figura *praeter ius* come ad es. A. KAPTIJN, *'Gli Ordinari per i Fedeli cattolici orientali*, 247–248; A. PERLASCA, *Gli ordinariati e gli esarcati per i fedeli orientali in relazione alle Chiese in territorio latino*, in *QDE* 28 (2015), 38–51, qui p. 45–46.

20 A. VIANA, *Ordinariato militar*, in *DGDC*, V, 808–812.

21 J. I. ARRIETA, *Ordinariato personal para Fieles anglicanos recibidos en la Iglesia catolica*, in *DGDC*, V, 814–818. V. PARLATO, *Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2010; G.

Esistono però differenti elementi costitutivi dell'Ordinariato che si discostano dal regime delle Diocesi, si pensi alla titolarità dell'ufficio capitale, realizzando delle eccezioni marcate per una piena equiparazione giuridica delle stesse. Infatti ancora non appare risolta la problematica se gli Ordinari per i Fedeli anglicani ricevuti nella Chiesa cattolica posseggano una giurisdizione esclusiva, venendo equiparati ad una Diocesi personale; oppure se gli stessi godano di una giurisdizione cumulativa con gli Ordinari locali per cui i Fedeli appartengono alla Diocesi di residenza. In tale ultimo caso si frappone un'incertezza e complicazione qualora l'Ordinariato si espanda su due o più diocesi in uno stesso territorio.

Ci si può chiedere però se tale ultima configurazione possa essere troppo ristretta, potendosi includere l'Ordinariato personale per i Fedeli anglicani ricevuti nella Chiesa cattolica, come una Chiesa *sui iuris* di diritto latino. Si sostiene la tesi negativa secondo la quale l'Ordinariato personale per i Fedeli anglicani ricevuti nella Chiesa cattolica, proverrebbe storicamente dalla Chiesa latina e quindi collocabile solo in seno alla stessa²². Altri ritengono che tali Ordinariati appartengano in tutto alla Chiesa latina quali entità della stessa, laddove esisterebbe un limite strutturale costitutivo per le Chiese *sui iuris*²³.

GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica 'Anglicanorum Coetibus'*, in *Periodica* 99 (2010), 373–430; E. BAURA, *Gli Ordinariati personali per gli ex- Anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di Anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, in *Ius Ecclesiae* 24 (2012), 13–50.

22 J.E. BORGES DE PINHA, *Implicações sobre a admissão dos Anglicanos na Igreja católica*, in *Forum Canonicum* 5 (2010), 21–44, quivi p. 24.

23 J. I. ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, p. 156–157. Nell' *Annuario Pontificio per l'anno 2015*, Città del Vaticano 2015, p. 1136 si parla di *Riti nella Chiesa*, laddove si inseriscono in *A. Riti latini*, con il Rito Romano e Rito Ambrosiano (non si ricorda il rito mozarabico), seguito da *B. Riti orientali* con le varie tradizioni, confondendo le tradizioni rituali con le Chiese *sui iuris*, per cui da tale lettura nulla si oppone che vi possano essere una Chiesa *sui iuris* (latina) con più tradizioni rituali nella stessa.

Senza entrare in tale discussione si ritiene in primo luogo che i can. 27-28 CCEO stabiliscono gli elementi di una Chiesa *sui iuris*: una comunità di Fedeli, radunata da una propria Gerarchia, il riconoscimento espresso dalla Suprema autorità della Chiesa, il possesso di un proprio rito. Tali caratteristiche le ritroviamo nell'Ordinariato personale per i Fedeli anglicani ricevuti nella Chiesa cattolica.

Si rammenta che la competenza per l'erezione di un Ordinariato personale per i Fedeli anglicani ricevuti nella Chiesa cattolica è della Congregazione per la Dottrina della Fede²⁴, attraverso un *decreto dichiarativo* che realizza la volontà del Romano Pontefice, procedura ampiamente già utilizzata dalla Congregazione per le Chiese Orientali verso le Chiese *sui iuris*.

4. L'Ordinariato per i Fedeli di rito orientale in territori di rito latino

4.1 Statuto giuridico

Gli Ordinariati per i Fedeli di rito orientale in territori di rito latino: trattasi di una struttura ecclesiastica che appartiene al *Corpus Iuris Canonici moderno* della Chiesa come circoscrizione personale, ma non configurata nel CIC e CCEO. Si tratta piuttosto di una struttura ispirata ai can. 916 §5 CCEO ed ai can. 383 §2 CIC che pur essendo extra codiciale, si è inserita nella prassi di governo della Sede Apostolica in alcuni paesi²⁵. Tale figura ecclesiastica dell'Ordinariato permetteva di rispondere con una pastorale unitaria e continua alle problematiche

²⁴ SMC Art. I §1.

²⁵ A. VIANA, *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, in DGDC, V, 812-814 con la bibliografia. Utile anche L. OKULIK, (cur.), *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di Fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008; L. LORUSSO, *Costituzione e previsione delle circoscrizioni ecclesiastiche in Europa: riordino delle competenze della Congregazione per le Chiese orientali. Il 'rescriptum ex audientia'*, in *Ius Missionale* 2 (2008), 235-266.

di Fedeli orientali che per diversi motivi fossero emigrati in territori con la prevalenza del rito latino e che non possedevano una propria gerarchia²⁶.

I motivi di costituzione degli Ordinariati per i Fedeli di rito orientale in territori di rito latino sono: che i Fedeli orientali si siano installati in un territorio a prevalenza del rito latino. Ancora, questi Fedeli orientali non posseggono una propria gerarchia in questi territorio a prevalenza del rito latino e possono beneficiare dell'assistenza spirituale di Presbiteri latini oppure orientali ma direttamente dipendenti dagli Ordinari del luogo latini. Infine si debba ricercare una pastorale specifica e coordinata attraverso un'unità di governo, attraverso l'erezione di un Ordinariato per garantire a questi Fedeli l'esercizio dei propri diritti in termini ecclesiali e rituali.

La prima volta che compare tale figura di Ordinariato per i Fedeli di rito orientale in territori di rito latino è nel 1912 con la Lettera Apostolica *Officium supremi Apostolatus* (15 luglio 1912) laddove viene costituita la figura di Ordinario affidata ad un Vescovo ruteno con piena giurisdizione personale e sotto la dipendenza dei Delegati Apostolici, per venire incontro alle necessità spirituali dei Fedeli ruteni emigrati in Canada²⁷.

Gli Ordinariati per i Fedeli di rito orientale in territori di rito latino sono costituiti da una circoscrizione ecclesiastica complementare personale eretta dalla Sede Apostolica con propri statuti personali, con un riferimento ad uno specifico territorio o paese. Come sopra detto non risultano previsioni giuridiche rispetto a questa figura istituzionale (CD 23 e PB art. 59) e non vi è un riferimento canonico sia

26 L. LORUSSO, *Gli Orientali cattolici e i Pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Roma 2003, 82–86; F. COCCOPALMERIO, *L'istituzione ecclesiastica delle comunità di fedeli orientali nel territorio latino. Le prospettive del diritto canonico*, in *Colloquia Mediterranea* 3/1 (2013) 7–30.

27 A. KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di Gerarchia propria*, 234–262.

nel CIC 83 che nel CCEO, per cui viene comunemente definito un *istituto giuridico extracodificiale*. Più dettagliatamente si tratta di una struttura ecclesiastica geograficamente determinata derogante le soluzioni previste dal diritto canonico codificato, come una circoscrizione personale, pastorale tra il CIC 83 ed il CCEO, per sovvenire alle necessità spirituali di comunità cattoliche orientali che non posseggano una propria gerarchia in un determinato paese o luogo in cui prevale il rito latino.

Tali ordinariati sono costituiti quando in territori al di fuori di quelli propri orientali, non sia possibile costituire una organizzazione giuridica propria, stabile, come quella che esiste nei luoghi orientali di origine, soprattutto nei paesi in cui per varie vicende si sia avviata una mobilità sociale migratoria di diaspora di *Christifideles* appartenenti a Chiese *sui iuris* orientali.

Questi Ordinariati per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza del rito latino, sono circoscrizioni ecclesiastiche speciali, si discute se costituiscono oppure no, una Chiesa particolare, anche se non sono propriamente e tecnicamente una *portio Populi Deo*. Si vedrà in seguito tale problematica, per ora ci serve osservare come si tratti di una persona giuridica che ha come riferimento un territorio nazionale o sovranazionale in cui si organizza una pastorale propria ed unitaria per i Fedeli orientali che possono essere affidati ad una Chiesa particolare quando non sia possibile o conveniente stabilire una propria gerarchia orientale secondo il diritto della propria Chiesa *sui iuris*.

4.2 Scopo degli Ordinariati

Già si può delineare lo scopo principale di tali Ordinariati: quello di dare una prima risposta alle necessità pastorali per i Fedeli appartenenti ad una Chiesa *sui iuris* orientale che si ritrovino stabilmente in territorio latino. Si tratta quindi di un insieme di Fedeli orientali radunati in comunità di persone con la costituzione di una circoscri-

zione che è una figura giuridica speciale con carattere provvisoria, per rispondere alle necessità pastorali degli stessi fedeli. Si tratta quindi di circoscrizioni personali di collaborazione interrituale che sono configurate sul modello degli Esarcati apostolici immediatamente dipendenti dalla Sede Apostolica, nel nostro caso ad un Ordinario.

Le problematiche circa gli Ordinariati per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientali in terre con una prevalenza latina provengono in relazione alla comunicazione interrituale nello stesso territorio, con un intervento *primaziale* a ridosso di elementi strutturali forniti dall'Ordinamento canonico latino.

In primo luogo emerge la necessità della organizzazione e fisionomia pastorale, da dare a queste Chiese o comunità, determinando coloro che si prendano cura sia i Vescovi che i sacerdoti appartenenti al rito latino.

In secondo luogo un successivo passo è la specificazione canonica: come determinare ed applicare le norme canoniche, tenendo conto differenze disciplinari esistenti tra il CIC 83 ed il CCEO e dalla estraneità dalla tradizione e riti orientali di queste circoscrizioni di rito latino. Infatti nei nuovi territori i *Christifideles* hanno un riferimento con la Chiesa locale latina in cui abitano; dall'altra parte la Chiesa latina ha il dovere di rispettare e favorire la vita cristiana dei Fedeli secondo il rito di appartenenza degli stessi con il quale sono ancora legati.

4.3 I canoni applicabili

A questo punto occorre chiedersi quale siano i canoni e le leggi applicabili a tali strutture amministrative cioè gli Ordinariati per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientali in territori a prevalenza del rito latino.

Occorre riferirsi ai canoni del CIC 83 relativi agli uffici ed organizzazioni comunitarie che possono inerire la costituzione di Ordinariati per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientali in territori a prevalenza del rito latino:

can. 372 §2: Tuttavia, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi.

can. 382 §2 Se ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale.

can. 476 Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone.

can. 518 Come regola generale, la parrocchia sia territoriale, tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio; dove però risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre precise motivazioni.

Si noto che vengono in evidenza i canoni relativi ai Fedeli al di fuori della propria Chiesa *sui iuris* del CCEO:

can. 147: Entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale la potestà del Patriarca e dei Sinodi viene esercitata non solo su tutti i fedeli cristiani ascritti alla stessa Chiesa, ma anche su tutti gli altri che non hanno un Gerarca del luogo della propria Chiesa *sui iuris* costituito nello stesso territorio e che, anche se rimangono ascritti alla propria Chiesa, sono affidati alla cura dei Gerarchi del luogo della stessa Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 916, §5.

can. 148 §3: §1. È diritto e dovere del Patriarca, nei riguardi dei fedeli cristiani che dimorano fuori dei confini del territorio della Chiesa da lui presieduta, di cercare le opportune informazioni, anche per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua con l'assenso della Sede Apostolica.

§2. Il Visitatore, prima di iniziare il suo compito, si presenti al Vescovo eparchiale di questi fedeli cristiani e gli mostri la lettera di nomina.

§3. Finita la visita, il Visitatore invii una relazione al Patriarca, il quale dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all'incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, anche attraverso la costituzione di parrocchie e di esarcati o eparchie proprie.

can. 193 § 2 e 3: §2. Il Vescovo eparchiale provveda alle necessità spirituali di questi fedeli cristiani, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci della stessa Chiesa *sui iuris* e fedeli cristiani, oppure anche mediante un Sincello costituito per la cura di questi fedeli cristiani.

§3. I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica.

can. 315 §1: §1. L'Esarca costituito fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale può richiedere al Patriarca dei presbiteri idonei che si assumano la cura pastorale dei fedeli cristiani nell'esarcato; il Patriarca poi, per quanto è possibile, soddisfi la domanda dell'Esarca.

§2. I presbiteri inviati dal Patriarca a tempo determinato oppure indeterminato nell'esarcato, sono da ritenere addetti all'esarcato e soggetti in tutto alla potestà dell'Esarca.

can. 678 §2: Nel luoghi dove dimorano non pochi fedeli cristiani che non hanno un parroco della Chiesa *sui iuris* a cui appartengono, il Vescovo eparchiale designi, se è possibile, un presbitero della stessa Chiesa che amministri il battesimo.

can 916: §1. Sia per mezzo del domicilio, sia del quasi-domicilio ciascuno ottiene il suo Gerarca del luogo e il parroco della Chiesa *sui iuris* alla quale è ascritto, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.

§2. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio eparchiale, è il parroco del luogo dove attualmente dimora.

§3. Proprio Gerarca del luogo e parroco del girovago è il parroco e il Gerarca del luogo dove il girovago attualmente dimora.

§4. Se manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa sui iuris che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare.

§5. Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica.

Necessita anche tener conto delle norme speciali della Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi* del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti ed itineranti del 3 maggio 2004²⁸.

4.4. Le differenti Categorie

Oltre le prescrizioni su esplicate si ha la possibilità di costituire in territorio latino un unico ordinariato per tutti i Fedeli appartenenti alle differenti Chiese *sui iuris* e delle diverse tradizioni rituali che abitino in un territorio specifico. Tale ordinariato avrà la struttura di una circoscrizione ecclesiastica speciale, come detto al di fuori sia della previsione codiciale che dal diritto comune.

Tale previsione non nasce *ex abrupto* ma ha un suo precedente nel Concilio Vaticano II nel Decreto *Christus Dominus* n. 22 che recita:

28 A. KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i Fedeli cattolici orientali*, 264 e ss.

“22. Perché si possa raggiungere il fine proprio della diocesi, è necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente si manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo, che si possa il più perfettamente possibile provvedere all’assistenza spirituale del popolo di Dio.

Ciò comporta non solo una conveniente determinazione dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze dell’apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.

Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il santo Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime, prudentemente si avvenga il più presto possibile ad una revisione dei confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole, cambiando i loro confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o infine, quando si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad esse una nuova regolamentazione interna”.

Così il Decreto *Christus Dominus* n. 23,3 che recita:

“23,3. A questo scopo, dove si trovano i fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito (Cf. CONC. VAT. II, Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche *Orientalium Ecclesiarum*, n. 4: AAS 57 (1965), p. 77 [pag. 283ss]).”

Testo di CD 23,3 è divenuto la fonte del can. 382 §2 CIC 83, laddove il lemma *Ordinario* ha la stessa portata e significato del CIC 1917²⁹. Si noti che il termine *ordinario* fu usato nell’Assise conciliare secondo il significato attribuito dal CIC 17, laddove il domicilio per ogni Fe-

29 A. KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i Fedeli cattolici orientali*, 247.

dele determina il proprio ordinario ex can. 94 CIC 17 ed il can. 198 §1 CIC 17, riconoscendo il Vescovo diocesano residenziale ed il Vicario generale come ordinari³⁰.

L'Ordinariato è previsto come prima risposta a comunità orientali cattoliche in territori di rito latino, con il compito di provvedere spiritualmente e pastoralmente per tali Fedeli, preparando la costituzione e lo stabilimento di una gerarchia propria orientale.

Si aveva presente la situazione si è verificata in Francia quando gli Ucraini e gli Armeni cessarono di appartenere all'Ordinariato nel 1960 in occasione della costituzione di un Esarcato per ognuna delle comunità, divenuta poi Eparchia nel 1986 per i soli Armeni.

Gli Ordinariati per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina posseggono la loro motivazione erettiva nella 1) presenza di Fedeli appartenenti a qualsiasi Chiesa *sui iuris* di qualsivoglia tradizione rituale; 2) residenza in un territorio con prevalenza di un rito differente, normalmente del rito latino; 3) mancanza di una propria organizzazione ecclesiale e gerarchia propria.

- L'erezione di un Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina si concretizza con un *decreto dichiarativo* della Congregazione per le Chiese orientali.
- Si crea una dipendenza diretta dell' Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina con la Congregazione per le Chiese orientali, in ragione di coordinamento e buon governo³¹.
- La peculiarità di tale Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina, si discute se esista una presidenza di un Ordinario di rito

30 A. KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i Fedeli cattolici orientali*, 246 e ss.

31 Sono collegate alla Congregazione per le Chiese Orientali anche tutte le Circoscrizioni latine erette in territori che per tradizione afferiscono alle Chiese orientali: si veda il M.p. *Sancta Dei* del 25.III. 1938 in AAS 30 (1938), 67–70.

latino, con una prassi ormai delineata, che l'ufficio capitale sia ricoperto ed annesso al Vescovo o Arcivescovo di una diocesi latina, che sia la capitale della nazione in cui abitano gli orientali. In tal modo il Vescovo latino che ricopra tale ufficio capitale sarà titolare di due funzioni: Vescovo della propria diocesi latina e Ordinario per i cattolici orientali che vivano in quel paese senza una propria gerarchia.

- Il tempo e la durata dell'Ordinariato dipende dal fatto che si provveda a costituire una propria gerarchia si costituisca una vita cristiana ordinaria e si trasformi in Esarcato oppure Eparchia.
- Le motivazioni per la costituzione di un Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina sono quelle di ottemperare al dovere della *norma missionis* finalizzata alla *salus animarum* per tali *Christi-fideles* orientali cattolici, senza perdere di vista il patrimonio ed appartenenza rituale degli stessi.

4.5 *Gli Ordinariati attuali*

Attualmente nella Chiesa cattolica si contano nove Ordinariati per i Fedeli orientali in territori a prevalenza del rito latino:

1) Ordinariato per i cattolici di rito armeno residenti in Grecia (21. XII.1925) con un Amministratore Apostolico armeno, anche se non si tratta di un Esarcato vero e proprio in senso stretto.

2) Ordinariato per i cattolici di rito armeno residenti in Romania (5.VI. 1930) affidato al Vescovo latino di Alba-Julia che è un vero e proprio Esarcato.

3) Ordinariato per i Fedeli di rito bizantino in Austria (eretto il 3.X.1945 e 13.VI. 1956) che è chiamato Ordinariato forse perché l'Ordinario è di rito latino³².

32 Se ne veda la storia in A. KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i Fedeli cattolici orientali*, 248 e ss.

4) Ordinariato per i Fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito in Brasile (eretto il 14.XI.1951).

5) Ordinariato per i Fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito in Francia (eretto il 16.VI.1954)³³.

6) Ordinariato per i Fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito in Argentina (eretto il 19.II.1959).

7) Ordinariato per i Fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito in Polonia (eretto il 18.X.1981).

8) Ordinariato per gli Armeni cattolici dell'Europa orientale in Armenia (13.VII. 1991), di fatto un vero e proprio Esarcato.

9) Ordinariato per i Fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito in Spagna (9.VI.2016)³⁴.

Gli ordinariati sono circoscrizioni miste cioè personali a causa dell'elemento rituale riferentesi alla persona; e territoriali in quanto tali fedeli orientali posseggono il domicilio in un territorio o paese determinato. In tal modo la potestà pastorale dell'Ordinario per queste Chiese orientali si estende solo in un individuato ambito spaziale con una determinazione territoriale per l'esercizio della sua giurisdizione, stabilito dal decreto di erezione.

L'Ordinario per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina possiede una capitalità ecclesiastica equiparata in senso ampio a quella dei Vescovi diocesani, esercitando la sua potestà sopra i propri *Christifideles* orientali con la stessa ampiezza, portata e contenuto sopra i Fedeli latini della Chiesa particolare che lo stesso possiede. Con l'erezione dell'Ordinariato si costituisce un'unificazione della condizione di Ordinario proprio per gli orientali di un paese con l'attribuzione di tale qualità ad un Vescovo diocesano (normalmente) della capitale del paese stesso.

33 A. KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i Fedeli cattolici orientali*, 253.

34 A. KAPTIJN, *Ordinariato apostolico para la atencion de los Orientales en España*, in *Ius Canonicum* 56 (2016), 771–781.

4.6 La giurisdizione dell'Ordinario

Si possono notare differenti configurazioni circa la giurisdizione che appartiene all'Ordinario per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina³⁵:

a) giurisdizione unica come per il Brasile che comprende tutti i fedeli orientali in un determinato territorio;

b) esclusiva come per l'Argentina; all'Ordinario che possiede la giurisdizione esclusiva si affida la cura pastorale primaria di Fedeli orientali, i quali non posseggono in nessun modo un rapporto con le altre circoscrizioni ecclesiastiche latine. I Vescovi diocesani godono della giurisdizione esclusiva nelle proprie Diocesi.

c) Giurisdizione cumulativa³⁶ con gli altri Ordinari locali latini (es. Francia), oppure esercizio congiunto della potestà, da esercitarsi in modo comunione, sia quella appartenente all'Ordinario del luogo che è da considerarsi principale, insieme a quella degli altri gerarchi che è da esercitarsi sussidiariamente o solo in seconda istanza³⁷. Infatti l'Ordinario del luogo possiede una potestà propria, mentre gli Ordinari (anche quelli di altre circoscrizioni ex can. 368 CIC) posseggono una potestà vicaria che è la potestà primaziale *a iure participata*³⁸.

35 A. VIANA, *Organizacion del gobierno de la Iglesia*, Pamplona 2010.

36 Nel Diritto canonico si è coniata la nozione di *potestà cumulativa* indicando il caso in cui confluiscono le potestà di due Gerarchi: C. Soler, *Jurisdicción cumulativa*, in *Ius Canonicum* 55 (1988), 131–180, sinteticamente p. 180: “Cabe ensayar la siguiente definición descriptiva: entendemos sintéticamente por iurisdicción cumulativa la que tiene una estructura jurisdiccional transdiocesana –de carácter personal- sobre materias incluidas bajo la jurisdicción del obispo diocesano –mejor dicho: sobre aspectos nucleares de la *ordinaria cura animarum*- de modo que no excluye la potestad de éste sobre los fieles súbditos de esa estructura ni siquiera acerca de esas materias”.

37 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Declaratio*, del 27. VII. 1986. Per V. PARLATO, *Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, I (2010), 9, si tratterebbe di una giurisdizione concorrente.

38 J. I. ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, 168–169.

Tuttavia l'esercizio della potestà dell'Ordinario per fedeli provenienti da una Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina, che è ordinaria, vicaria e personale, è cumulata con l'Ordinario del luogo, cioè una Chiesa già organizzata in un territorio, comporta delle conseguenze giuridiche considerevoli: infatti l'esercizio di determinati atti di governo, richiede non solo il consenso delle due (o più giurisdizioni), ma anche il parere favorevole di uno o degli *uni* all'azione dell'altro.

Per quanto riguarda il governo dell'Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina sorgono dei problemi a causa della determinazione di quale sia il diritto applicabile allo stesso

Ancora, circa la potestà amministrativa ed i Tribunali: si applica il CCEO e sussidiariamente il CIC 83, laddove si auspica la formazione di un diritto particolare per questi Fedeli orientali fuori dal loro territorio. Tale diritto particolare dell'Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina deve rapportarsi necessariamente ed essere intimamente unito al diritto particolare della Chiesa di provenienza dei Fedeli. Certamente si deve tener conto del problema autoritativo, soprattutto nell'amministrazione e nell'attività giudiziaria.

Per quanto riguarda il clero al servizio degli Ordinari e l'incardinazione non si stabilisce nulla per cui si provvede in modalità differente: o i sacerdoti provenienti da Chiesa *sui iuris* orientali rimangono incardinati nell'eparchia di provenienza ex can. 360-362 CCEO e can. 271 CIC 83. Oppure si sottoscrive un accordo tra l'Ordinario orientale di origine, l'Ordinario rituale (il più delle volte latino) ed il Chierico.

Circa la direzione dell'attività pastorale in un Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina questa sarà esercitata in via capitale dal clero vincolato dell'Ordinariato, in via eccezionale e suppletiva da sacerdoti latini della Diocesi che conoscano il rito ed abbiano il biritualismo.

L'esempio dell'Ordinariato per i fedeli orientali cattolici in Francia del 27.VII. 1954 eretto dalla Congregazione per la Chiesa orientale con il Decreto *Nobilis Galliae Natio*³⁹ risulta essere paradigmatico anche se nello stesso tempo problematico circa le competenze. Al tempo di tale costituzione tutti gli Orientali cattolici in Francia sono stati affidati ad un Ordinario proprio nella persona dell'Arcivescovo di Parigi. A tale Ordinario è stata assegnata una giurisdizione principale, cumulativa con quella degli Ordinari del luogo, dove si siano insediate tali comunità orientali cattoliche.

L'Ordinariato di Francia infatti così come strutturato, ha suscitato diversi problemi, tanto che si è dovuta pubblicare una *Dichiarazione* della Congregazione per le Chiese orientali nel 1986 che precisava l'interpretazione ambigua delle competenze circa la giurisdizione cumulativa tra gli Ordinari degli orientali e gli Ordinari locali. Si è operato un passaggio di terminologia laddove la giurisdizione degli Ordinari locali non è più *secundaria* ma diviene *sussidiaria*, mentre quella dell'Ordinario per gli Orientali è qualificata come *principale*.⁴⁰

Attualmente l'Ordinariato di Francia prevede un Ordinario (che è l'Arcivescovo di Parigi) sarebbe quindi fornito una potestà cumulativa con gli Ordinari locali per i Fedeli orientali. Quindi la potestà degli Ordinari locali rispetto all'ufficio capitale dell'Ordinario è sussidiaria, tanto che per la validità degli atti di governo di questo ufficio capitale necessita il consenso previo degli Ordinari locali⁴¹. Queste ultime istanze episcopali latine di un determinato paese dove insistono Fedeli appartenenti a Chiese orientali cattoliche, sono di coordinamento con il Gerarca della capitale. Gli Ordinariati rituali quindi possono poggiare su strutture già esistenti quali le diocesi latine, per cui la loro

39 AAS 47 (1955), 612–613.

40 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI; *Déclaration interprétative du décret du 27 juillet 1954*, in AAS 78 (1986), 784–786.

41 A. VIANA, *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, in DGDC, V, 812 e ss.; A. KAPTIJN, *'Gli Ordinari per i Fedeli cattolici orientali*, 259 e ss.

erezione non comporta uno specifico ed autonomo ufficio episcopale con sede e Chiesa propria, mentre gli Ordinariati militari e l'Ordinariato per i Fedeli anglicani sono stati eretti mediante una Costituzione apostolica, gli Ordinariati rituali sono stati costituiti mediante Decreto della Congregazione per le Chiese orientali. Tale Ordinariato con il consenso della Congregazione per le Chiese orientali ha emesso una ordinanza relativa alle nomine dei parroci di rito orientale con le procedure che regolano i rapporti tra le diverse autorità coinvolte.

Si è già visto come la Congregazione per le Chiese orientali il 30 aprile 1986 ha emanato una *Dichiarazione* interpretativa del Decreto del 27 luglio 1954⁴² laddove è stabilito e chiarito che l'Ordinario per gli orientali cattolici prima di ogni decisione dovesse aver ottenuto l'accordo preventivo *ad validitatem* con gli Ordinari interessati. L'esito di tale *Dichiarazione interpretativa* ha risolto il problema della costituzione di parrocchie personali in altre Diocesi ove fossero stanziate comunità orientali cattoliche; così anche per la nomina dei parroci che ora doveva essere fatta *ad validitatem* con il concorso dell'Ordinario del luogo.

Si noti come a complicare la situazione vi è stata la promulgazione del CCEO nel 1990 che non ha derogato alla *Dichiarazione interpretativa* (ordinanza) della Congregazione orientale ex can. 1502 §2, ma nel contempo ha previsto la necessità di riferirsi al can. 193 CCEO. Tale ordinanza si è accordata con il can. 193 CCEO laddove i Vescovi eparchiali che nominano i parroci per i fedeli orientali cattolici appartenenti ad un'altra Chiesa *sui iuris* debbono prendere contatto ed accordarsi con i relativi Patriarchi interessati pur agendo da soli. In caso di contrasto, qualora manchi il consenso del Patriarca, sarà la Sede Apostolica che potrà e dovrà decidere e dirimere la controversia. In tal modo il ruolo del Patriarca risulta essere maggiore dell'Ordinario che può emettere un'ordinanza, essendo richiesto un consenso di

42 AAS 78 (1986), 784–786.

quello e non una sola presentazione⁴³. Il can. 193 CCEO non riguarda i Vescovi latini ed il CIC 83 possiede una lacuna relativa al §3, per cui certamente se non esiste un obbligo giuridico per i Vescovi latini nei confronti del Patriarca, tuttavia nasce un'obbligazione di carattere comunionale per provvedere ai Fedeli orientali cattolici presenti nella propria Diocesi, contattando il Patriarca *de quo*⁴⁴.

5. Possibilità di un diritto particolare per l'Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori latini

In genere il CCEO con il can. 1502 §2 parla di un generico *diritto particolare*, ma anche di un *diritto più particolare*, indicando così la possibilità di predisporre più gradi o livelli nel seno di uno specifico diritto particolare⁴⁵.

Ci si chiede se un Ordinariato per i Fedeli orientali che è una struttura ecclesiastica amministrativa complementare e provvisoria,

43 Così A. KAPTIJN, *Droit particulier et production normative des Églises Particulières des Orientaux Catholiques en France. Un rapport*, in *Iura Orientalia* III (2007), 73–82, quivi p. 81.

44 A. KAPTIJN, *Droit particulier et production normative*, 81.

45 Can. 1502 §1. La legge successiva abroga la precedente o deroga ad essa, se lo dichiara espressamente, o se è ad essa direttamente contraria, oppure se ordina integralmente l'intera materia della legge precedente. §2. Ma una legge di diritto comune, se non è espressamente disposto diversamente nella stessa legge, non deroga alla legge del diritto particolare, né una legge di diritto particolare emanata per una Chiesa *sui iuris* deroga al diritto più particolare che è in vigore nella stessa Chiesa. Per la bibliografia: P. GEFAELL, *Il diritto particolare nell'attuale sistema del Diritto canonico. Approfondimento tecnico dell'interpretazione del CIC can. 135 §2 e del CCEO can. 985 §2*, in *Folia Canonica* 10 (2007), 179–196; Š. MARINČÁK, (cur.), *Il diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche, (Orientalia e Occidentalia 2)*, Košice 2007; si veda anche R. ASTORRI, *Diritto particolare, diritto universale e codificazione del diritto canonico. L'espansione del diritto concordatario*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 57 (2017), 19–51.

che dovrebbe portare alla costituzione di un esarcato ed in seguito ad eparchia, necessiti di un diritto particolare. Sembra che in ogni caso la risposta debba essere positiva.

Certamente l'Ordinariato per i Fedeli orientali cattolici in territori latini, seppure in un contesto temporale che talora non è prevedibile, deve dotarsi di un diritto particolare che si potrebbe dire *costituzionale* o *superiore* derivante direttamente dall'atto costitutivo e che comprenda tutta la materia rinviata o affidata dal CCEO. Tale diritto particolare *superiore* deve stabilire i rapporti con la diocesi del Vescovo a cui viene demandata questa duplicità capitale (propria Diocesi ed Ordinariato); ma anche con le altre Chiese particolari di un determinato paese nelle quali esistano comunità di Fedeli orientali cattolici delle differenti Chiese *sui iuris*.⁴⁶

Ancora, tale *legislazione particolare primaria* deve essere in consonanza con le deliberazioni della Conferenza Episcopale del territorio, mentre quest'ultima ha il *dovere-missionis* di tener presente le necessità spirituali e pastorali di tutti Fedeli del luogo, compresi gli orientali cattolici.

Quindi a fronte del CCEO e del diritto particolare della Chiesa *sui iuris* di provenienza, certamente vi si riferisce a questo, però deve essere connaturato con lo *ius loci* della Chiesa particolare latina. Per quanto riguarda la codificazione di un diritto particolare se si ritiene l'Ordinariato per fedeli provenienti da Chiesa *sui iuris* orientale in territori con una prevalenza latina una vera e propria Chiesa particolare, certamente è possibile codificare un proprio diritto particolare, ma anche in caso contrario.

Un esempio ci deriva dall'Ordinariato per i Fedeli orientali cattolici in Francia (esclusi gli Ucraini e gli Armeni) laddove con la separazione tra Stato e Chiesa le Istituzioni ecclesiastiche si debbono organizzare secondo il diritto privato statale, costituendo Associa-

46 Ancora il riferimento va a M. J. ARROBA CONDE, *Basi ecclesiologiche*, 153 e ss.

zioni. Anche la menzione di tali Associazioni che avranno un proprio statuto e riconoscimento, si ritiene debbano rientrare nel c.d. *diritto particolare superiore*.

Secondo alcuni Autori la legiferazione di un *diritto particolare primario* in accordo con le tradizioni dell'Oriente, dovrebbe avere una caratteristica sinodale anche se in pratica ne diverrebbe molto problematica l'attuazione. Potrebbe costituirsi una sorta di Assemblea eparchiale, anche con numeri certamente ridotti, con la possibilità di un ampliamento ecclesiale (per esempio gli Ordinari nei cui territori esistono comunità di Fedeli orientali cattolici) ammettendo anche Fedeli latini competenti per ragioni di ufficio, ministero o altro incarico. In tal caso tale diritto emanato potrebbe chiamarsi *diritto particolare sinodale* con un decreto dell'Ordinario preposto all'Ordinariato stesso⁴⁷.

Tale diritto particolare primario dovrebbe risolvere anche le questioni intereparchiali e diocesane sia nel contesto delle stesse due realtà amministrative di cui il Vescovo possiede la potestà capitale (la propria diocesi e l'Ordinariato), sia nei confronti delle altre Diocesi latine del Paese, sia con le Chiese *sui iuris* di appartenenza dei Fedeli orientali cattolici.

Per quanto riguarda il *diritto più particolare* esso dovrà precisare nei dettagli la vita dell'Ordinariato ed il mantenimento e la tutela delle diverse tradizioni rituali attraverso la documentazione necessaria amministrativa esistente in una Diocesi, quali i registri, la tassazione, la designazione dei laici, l'osservanza delle disposizioni di Diritto Civile del Paese. In tal caso necessita un *regolamento* che si estenda a tutte le comunità dei Fedeli orientali cattolici nei rispettivi territori⁴⁸. La terminologia di *Regolamento di diritto particolare episcopale* per l'Ordinariato dei Fedeli orientali cattolici ben si accorda con il dettato

47 A. BORRAS, *Le droit ecclésiast à l'intersection de 'particulier' et de l' 'universel'*, in *Revue de Théologie de Louvain* 32 (2001), 81.

48 A. KAPTIJN, *Droit particulier et production normative*, 73 e ss.

del can. 150 §3 CCEO⁴⁹.

Al fine di venire incontro alle esigenze dei Fedeli di rito orientale in territori latini si può utilizzare la legislazione universale della Chiesa che ha predisposto un'ampia gammaolutiva ed adattabile di forme organizzative ecclesiastiche, rette da un proprio diritto particolare.

La necessità di predisporre strutture amministrative intermedie per i *Christifideles* appartenenti a Chiese *sui iuris* orientali in territorio latino ha sollecitato una risposta ecclesiologicamente efficace e nuova per rispondere alle esigenze spirituali di questi fedeli. Nel contesto di una soluzione efficace pastorale si è ampliato e studiato ulteriormente, in base alle esperienze precedenti, l'istituto extra codiciale dell'Ordinariato, in un ambiente di rito differente in un territorio latino.

Chiariti i limiti giuridico-ecclesiologici per poter addivenire ad un'azione di tutela e curatela pastorale per i Fedeli di Chiese *sui iuris* in un territorio a prevalenza di Chiesa latina, necessita che la Sede Apostolica, nella fattispecie la Congregazione per le Chiese Orientali ex art. 13 PB possa ulteriormente implementare non l'erezione di Ordinariati ma di esarcati fino alla creazione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali con carattere territoriale o personale, che posseggano gli elementi essenziali di una Chiesa particolare.

In altra riflessione analoga⁵⁰ si era auspicata la redazione di una legge generale o speciale avente carattere generale, che se in alcune parti avesse potuto derogare il diritto ex c. 1502 CCEO, per lo meno lo stabilisse in una forma di "Legge-quadro", in un ambito di crescita verso uno sviluppo strutturale di Chiesa particolare. Si sarebbe tratta-

49 Can. 150 §3. Vogliano i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale attribuire valore giuridico nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico dappertutto.

50 Si fa riferimento a N. LODA, *Le missioni e l'evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale*, 373–374.

to della possibilità di poter usufruire ulteriormente di quella elasticità formale e quindi giuridico-amministrativa a che i tipi di circoscrizione ecclesiastiche descritte quali l'Ordinariato possano essere configurate alle esigenze pastorali proprie delle Chiese *sui iuris*, per i Fedeli appartenenti a Chiese *sui iuris* orientali in territorio latino. In tal modo queste istituzioni essendo certamente un frutto amministrativo canonico ed extra codiciale, potrebbero nello stesso tempo usufruire di quella elasticità prevista istituzionalmente, applicando la normativa dei relativi concetti formali⁵¹.

La Sede Apostolica attraverso la Congregazione per le Chiese Orientali in accordo con la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli dovrebbe determinare ulteriormente con una normativa di legge-quadro la disciplina di tali strutture gerarchiche, sempre caratterizzate orientalmente in un contesto non permanente in strutture amministrative latine. Ancora, la Sede Apostolica potrebbe prevedere altresì a degli Statuti quali atti normativi subordinati alla legge generale per tutte quelle nuove realtà ecclesiali orientali in territorio a prevalenza del rito latino, emanando insieme un diritto particolare *ad intra* per l'Ordinariato e *ad extra* nei rapporti con le circoscrizioni latine territoriali.

6. Ancora, sui rapporti tra l'organizzazione ecclesiastica territoriale e personale nel contesto degli Ordinariati

Un primo elemento che viene in rilievo è ancora riflettente il rapporto fra territorialità vs. personalità in un contesto di emigrazione di Fedeli orientali. Si tratta della necessità di riprendere una nozione giuridica e più completa di territorio ecclesiastico nel caso in cui nel medesimo insistano più Chiese *sui iuris* compresa quella latina, oppure in cui una o più Chiese rivendichi prerogative o privilegi, con il

⁵¹ J. I. ARRIETA, *Chiesa particolare*, 10.

possibile nascere di difficoltà pastorali. Potrebbe ipotizzarsi il caso in cui una Chiesa *sui iuris* reclami i privilegi di una territorialità esclusiva, unica e riservata.

Si è già trattato del principio della territorialità sia nel CIC 1917 che era unico nella distribuzione o divisione ecclesiastica⁵², il Concilio Vaticano II ha mutato il criterio ecclesiale organizzativo territoriale come regola pressoché assoluta, accettando il principio personale nell'ordine ecclesiastico positivo⁵³. In tal modo si è superato

52 Anche se tale principio era istituzionalmente trasgredito solo per gli orientali cattolici, tanto che nel m.p. *Cleri Sanctitati* nel c. 160 §1-3 e c. 161 tollerava nel suo interno la personalità ex c. 160 §4 CS, come una mitigazione del modo assoluto e radicale del principio di territorialità così: H. LEGRAND, "Un solo vescovo per città". *Tensioni sull'espressione della cattolicità della Chiesa dopo il Vaticano II*, in AA. VV., *Chiese locali e cattolicità, Atti del Colloquio internazionale di Salamanca (2-7 aprile 1991)*, Bologna 1994, 383-414. D. SALACHAS, *Il Diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millennio. confronti con il Diritto canonico attuale delle Chiese orientali cattoliche: CCEO*, Roma/Bologna 1997, 94-95. In generale: N. LODA, *Le missioni e l'evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale: l'enclave delle Chiese cattoliche orientali*, in *CpR* 82 (2000), 355-376; N. Loda, *Territorialità, personalità ed azione missionaria nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in AA. VV., *Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed ecclesiastico. Il diritto Canonico di fronte al Terzo Millennio. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese orientali, Budapest 2-7 settembre 2001*, (a cura di Péter ERDŐ – Péter SZABÓ), (Sacri Canones, Pázmány Péter Catholic University, Budapest 2002), Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest 2002, 928, 281-293. La mobilità umana ha creato nuove necessità pastorali con la creazione di strutture quali le parrocchie nazionali caratterizzate linguisticamente. Per la parte giuridica: J.E. CIESLUK, *National Parishes in the United States*, Washington 1944.

53 Se nella *Lumen Gentium* n. 13 e n. 21-23 si è enunciata un'ecclesiologia che sostenesse la cattolicità e la *communio Ecclesiarum*, insieme poneva l'enfasi alla categoria della *porzione del Popolo di Dio* in un contesto persuasivo tra la personalità e la territorialità. Anche il Decreto conciliare CD n. 11 ha considerato l'aspetto territoriale e le caratteristiche della personalità, infatti nel n. 22 si è legittimato il criterio personale come quello territoriale avendosi presente l'op-

l'esclusivismo del criterio territoriale come delimitatore delle strutture giurisdizionali⁵⁴.

Già i *Principia* elaborati nel Sinodo dei Vescovi del 1967 per la revisione del CIC 1917 presero atto che necessitasse un bilanciamento che dall'esclusività del criterio pressoché territoriale assoluto, si tenesse conto anche del principio della personalità. Infatti il criterio personale pressoché assoluto doveva cedere il passo a quello relativo, come circoscrizione territoriale non più costitutiva ed unica⁵⁵. Si noti come

portunità riferita alla *salus animarum*. Ancora, CD n. 23 ha fornito una serie di indicazioni relative ai *Christifideles* di rito differente, seguendo gli auspici di OE n. 4. Tali decreti in una continuità ideale hanno confermato un cammino comune nell'accoglienza, riconoscimento e venerazione, insieme alla stima reciproca, delle differenti tradizioni rituali e delle loro definizioni giuridiche. Nel decreto PO n. 10 sono state date delle indicazioni per una nuova organizzazione ecclesiale che venisse incontro alle mutate esigenze pastorali per la cura dei Fedeli: non più sufficiente il criterio della territorialità, ma la necessità di aggiungere il principio personale. Tale estensione del criterio determinativo personale, era demandato alla Suprema Autorità della Chiesa: a) secondo il principio strutturale era ammessa la possibilità di collegare strutture giuridiche gerarchiche e porzioni di Popolo di Dio quali le Chiese particolari; b) dal punto di vista funzionale si assumevano una serie di sistemi differenti al fine di individuare concretamente le Chiese particolari. J. HERVADA, *Significado actual del principio de la territorialidad* in *Fidelium Iura* 2 (1992), 221–239, 226 e ss. G. GHIRLANDA, *Significato teologico-ecclesiale della territorialità*, in *Synaxis* 14 (1996), 251–264. A. VIANA, *Derecho canonico territorial*, 133 e ss.; D.M.A. JAGER, *Erezioni di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino: considerazioni canoniche e presupposti ecclesiologici* in *Antonianum* 75 (2000), 439–521.

54 C. SOLER, 180.

55 Si veda *Communicationes* I(1969), p. 77–85. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Funzione e limiti del principio di territorialità*, in AA. VV., *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 549–560; G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in AA. VV., *I principi*, cit. 561–589; J.I. ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica (Il contesto canonico della convenzione dei Fedeli laici con le prelature personali)*, in AA. VV., *I principi*, cit. 591–624;

attualmente il criterio della personalità e della territorialità sono divenuti categorie relative⁵⁶, anche se ancora in un contesto missionario si ritiene imprescindibile da parte latina, del criterio meramente territoriale.

Attualmente, riassumendo si possono individuare nel *Corpus Iuris* canonici le seguenti situazioni:

a) Sistema della territorialità esclusiva: per il CIC 83 e per il CCEO il territorio è ordinariamente un elemento che identifica la Chiesa di Cristo nella sua duplice ed immanente dimensione universale e particolare e nelle istanze amministrative intermedie quali le Chiese *sui iuris*, non è però un elemento costituzionale oppure esclusivo ed imprescindibile, ma determinativo e funzionale. Per quanto riguarda gli Ordinariati in generale sembra che il criterio della territorialità esclusiva non possa più applicarsi, anche se in alcuni *territori di missione* si insiste su tale concezione.

b) Sistema della personalità: la territorialità e la personalità sono dei meri principi di organizzazione ed il principio della personalità è complementare e prolungamento di quello del territorio, e non è un'alternativa. La personalità non è un'eccezione oppure un privilegio, ma un complemento organizzativo, pastorale ed apostolico, una qualificazione della giurisdizione che ridonda nell'applicazione dei criteri

J. MIRAS, *Organizacion territorial y personal: fundamentos de la coordinacion de los pastores*, in AA. VV., *I principi*, cit. 625–666; J.I. ARRIETA, *Seccio II, Titulus I, De Ecclesiis particularibus et de auctoritate in iisdem constituta, Introduccion*, in *Comentario*, II/1, 675–680; J.I. ARRIETA, *sub. c. 368*, in *Comentario*, II/1, 681–684; *Sub. c. 369*, II/1, 685–689; *Sub. c. 370*, II/1, 690–693; *Sub. c. 371*, II/1, 694–700; *Sub. c. 372*, II/1, 701–704; *Sub. c. 373*, II/1, 705–708.

⁵⁶ Per tutti si veda: J. OTADUY, *Territorialidad y personalidad son categorias juridicas abiertas*, in IDEM, *Fuentes, interpretacion, personas. Estudios de Derecho canonico*, Pamplona 2002, 425–451.

o tecniche di determinazione dell'esercizio della stessa giurisdizione⁵⁷. Si ritiene che tutti gli Ordinariati come circoscrizioni ecclesiastiche appartengano a tale situazione⁵⁸.

c) Sistema misto territorialità – personalità: nel contesto amministrativo ecclesiale sia latino che orientale potendosi prevedere una organizzazione c.d. mista: 1) meramente territoriale (territori patriarcali) e 2) funzionale e personale secondo una propria unità organizzativa⁵⁹. L'ipotesi di un Ordinariato in un sistema misto di territorialità-personalità potrebbe ritrovarsi nell'Ordinariato per i Fedeli Armeni cattolici in Grecia.

Si era già sostenuto che:

“Per quanto riguarda la territorialità, ormai è pacifico ed assodato che la stessa possieda un carattere relativo nel senso che, pur non prescindendosi dall'elemento spaziale, tuttavia non è l'unico criterio di riferimento per esprimere strumenti pastorali tesi alla *salus animarum*, per l'annuncio evangelico e la celebrazione dell'Eucaristia. Si noti che materialmente un riferimento territoriale debba sempre sussistere, ma esiste un riferimento imprescindibile nella organizzazione della Chiesa alla personalità. Questa rileva in modo speciale per quanto riguarda la Chiese orientali cattoliche sia per rispondere e ricercare la *salus animarum* nella

57 A. VIANA, *Derecho canonico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona 2002, 316 e ss.

58 Per tutti A. HERMANN; *Adnotationes (S. Congregatio pro Ecclesia Orientali, Gallia-Decretum “Ordinariatus pro omnibus Christifidelibus ritus orientalis in Gallia degentibus instituitur”)*, in *Monitor Ecclesiasticus* 81 (1956) I, 29.

59 Un esempio si può trarre dalla norma del c. 78 §2 CCEO dove si stabilisce una stretta limitazione giurisdizionale circa il territorio per i Patriarchi ed una estensione della giurisdizione personale al di fuori del proprio territorio per le norme liturgiche, avendosi sempre il riferimento alla circoscrizione patriarcale ex c. 150 §2. Così P. GEFAELL, *L'ambito territoriale della giurisdizione dei Patriarchi orientali. Riflessi sulla forma canonica del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), 245–268. Si veda anche L. LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, in *Angelicum* 83 (2006), 845–870.

necessità di sovvenire alle necessità spirituali dei fedeli orientali soprattutto al di fuori dei territori loro propri, con una rievangelizzazione o nuova evangelizzazione *ad extra* nelle comunità migranti⁶⁰.

Già nella codificazione del CIC 1983 si era stabilito che il territorio non sia un elemento essenziale costitutivo della Chiesa (particolare) ma il “criterio delimitativo ordinario” per circoscrivere la comunità dei Fedeli e definire l’ambito delle porzioni di Popolo di Dio, costituenti le singole Eparchie, o quelle chiese particolari che ne siano assimilate⁶¹. Con la promulgazione del CCEO se da una parte si è rafforzato il principio della personalità, dall’altra è stato mantenuto il criterio ordinario di giurisdizione territoriale.

Per il CCEO come per il CIC il territorio pur essendo ordinariamente un elemento identificante la Chiesa *sui iuris* oppure una Chiesa particolare non è però un elemento costituzionale ed imprescindibile della Chiesa *sui iuris* stessa o di una comunità cristiana o di una porzione di Popolo di Dio che a quella abbia riferimento, prevedendosi ultronee forme di cura pastorale dotata di giurisdizione ordinaria.

Il principio della territorialità determina a) un’attività liturgica e culturale; b) la Gerarchia e l’organizzazione della *stabilitas*, con la localizzazione della *portio Populi Dei* che si riconosce in una specifica Chiesa *sui iuris* e all’interno di essa una Chiesa particolare; c) la costituzione della vita cristiana secondo il proprio rito ex c. 27 e c. 28 CCEO.

La territorialità, pur possedendo un carattere relativo è a) imprescindibile come criterio geografico di delimitazione di giurisdizione e competenze nonché elemento di individuazione in senso ampio di

60 N. LODA, *Le missioni e l’evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale: l’enclave delle Chiese orientali cattoliche*, in CpR 82 (2000), 355–376.

61 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, in *Communicationes* 12 (1980), 275 e p. 292; e *Communicationes* 14 (1982), 202.

una comunità cristiana in un determinato luogo⁶²; b) criterio prevalentemente utilizzato nell'organizzazione pastorale della Chiesa; c) criterio non unico e qualitativamente (ma non quantitativamente) uguale al criterio personale.

Da quanto su affermato si deducono due corollari:

1) la territorialità non è un elemento essenziale delle circoscrizioni ecclesiastiche che sono essenzialmente formate da comunità;

2) le circoscrizioni ecclesiastiche territoriali e personali sono essenzialmente uguali, senza ultronea differenza che non sia quella accidentale estrinseca del criterio delimitatore⁶³.

Si ritiene infatti che il principio radicale che identifica una comunità possa desumersi dall'insieme degli elementi liturgico, teologico, spirituale e disciplinare ex c. 27 e 28 CCEO, e non il solo elemento territoriale.

Il criterio di divisione territoriale e personale secondo il CCEO ha quindi nell'odierno contesto giuridico una duplice funzionalità: 1) riconoscimento delle comunità ecclesiali; 2) delimitazione delle competenze per le attuazioni legislative, giurisdizionali ed amministrative proprie delle comunità ecclesiali riferite agli elementi del c. 27 e c. 28 CCEO nella forma propria funzionale⁶⁴.

7. Se gli ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in territorio latino costituiscano delle Chiese particolari. Il problema della giurisdizione cumulativa

Se da una parte nell'organizzazione ecclesiastica le Chiese particolari per costituzione divina come raggruppamento di Fedeli nel contesto territoriale proprio non esaurisce tutta la capacità di estrutturazio-

62 Occorre precisare però come non sia criterio estrinseco unico delimitativo di realtà essenzialmente comunitaria e corporativa.

63 Così J. HERVADA, *Significado actual*, 230 e ss.

64 J. HERVADA, *Significado actual*, 230.

ne pastorale, istituzionale o associativa della Chiesa una ed universale, dall'altra possono crearsi strutture organizzative armonizzate con la Chiesa universale e particolare in un contesto più ampio di territorialità che abbia come elemento anche la sola personalità. Da un lato emerge la duplice dimensione Chiesa universale e Chiesa particolare⁶⁵ e quest'ultima è un *genus* laddove la Chiesa particolare territorialmente circoscritta rappresenta una *species* (ordinaria e più comune), mentre la Chiesa particolare personale è una particolare *species*. Così la territorialità come elemento costitutivo della Chiesa particolare territoriale come *species* non potrà assurgere a dato e principio controllante la Chiesa particolare *tout court*⁶⁶.

Nel CIC 1983 oltre alla definizione di Chiesa particolare dei c. 372 §2 e 373 §1 CIC si è aggiunto un testo che non è stato riprodotto nel CCEO, nel quale si prevede l'erezione di Chiese particolari personali come in altri contesti di diversità rituale e secondo un carattere intra-ecclesiale⁶⁷.

Il CCEO contiene un altro canone, il c. 322, che esprime una collaborazione dei Vescovi delle diverse Chiese *sui iuris*, cercando di superare quelli che sono i problemi della propria giurisdizione in un determinato territorio, secondo un mero contesto spaziale e locale. Si esprime così la piena cattolicità della Chiesa locale, l'impegno di una comunione e sinodalità e la dimensione escatologica delle riunioni cristiane⁶⁸.

In tal modo si sono sviluppate due concezioni: taluni Autori ritengono gli Ordinariati vere e proprie Chiese particolari che servono

65 E. CORECCO, *Chiesa particolare*, nel vol. *Ius et Communio* I, Casale Monferrato 1997, 522–530.

66 G. GHIRLANDA, *La Chiesa particolare: natura e tipologia*, in *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990), 551–568; F.J. RAMOS, *La delimitazione delle Chiese particolari (can. 372)*, in *Angelicum* 77 (2000), 29–56.

67 Rileva un restringimento rispetto al principio VIII per la revisione del CIC: G. DELLA TORRE, *Le strutture personali*, 570.

68 H. LEGRAND, *Inverser Babel, Mission de l'Église*, in *Spiritus* 11 (1970), 323–346.

di aiuto o complemento pastorale e pratico alle Chiese locali; mentre la maggior parte della dottrina più autorevole ritiene che non siano Chiese particolari⁶⁹. Tutto ciò non esclude che con il prosieguo del tempo tali Ordinariati, qualora il numero dei Fedeli e Presbiteri sia cresciuto, posseggano una certa autonomia pastorale, possano essere costituiti dalla Sede Apostolica come un Esarcato se non un'Eparchia.

Sembrirebbe che l'Ordinariato per i fedeli cattolici orientali in territori a prevalenza di rito latino costituisca una Chiesa particolare in quanto possa nominare Vicari generali per l'Ordinariato. Si pensi al caso in cui all'Ordinariato sia demandata la cura dei Fedeli appartenenti a più tradizioni rituali orientali, laddove l'Ordinario per ognuna di esse può nominare un Vicario generale. Se questi ultimi non posseggono la potestà e le funzioni del Vicario generale in un'Eparchia, tuttavia fanno parte del corpo dell'Ordinariato stesso.

Le attribuzioni conferite dalla Sede Apostolica all'Ordinario per i Fedeli orientali cattolici in territorio a prevalenza del rito latino ineriscono la costituzione ed il funzionamento di nuove comunità, l'approvazione di associazioni di fedeli, l'edificazione o l'acquisto oppure affitto di chiese o luoghi di culto annessi, l'erezione di parrocchie o quasi parrocchie, l'approvazione degli statui monastici o di Istituti di vita consacrata. L'Ordinario del luogo dovrà informare la Gerarchia orientale dei luoghi da cui provengono i Fedeli dell'Ordinariato⁷⁰.

Questa normativa della *Declaratio* a livello teorico provoca alcuni interrogativi. Infatti se si accetta l'idea che l'Ordinariato per i fedeli orientali cattolici sia una Chiesa particolare (come l'Ordinariato militare e l'Ordinariato personale per i Fedeli anglicani ricevuti nella Chiesa cattolica), si avrebbe una situazione nella quale questa Chiesa particolare possederebbe molti capi cumulativamente, la cui investi-

69 Tale lettura è proposta da J.I: Arrieta e da A. Viana, anche se ancora risulta problematica richiedendosi un'analisi ulteriore ed approfondimenti teorici.

70 A tal proposito si noti come in Argentina la potestà dell'Ordinario è esclusiva nei confronti dei Fedeli dell'Ordinariato stesso.

ture deriverebbe dalla presenza di tali comunità orientali. Si creerebbe *a contrario* un “mostro a più teste” dove un insieme di Vescovi (appartenenti alla medesima Conferenza episcopale) sarebbero Padri e capi di un'altra unica Chiesa particolare, ricreando la figura dell'“*unum corpus diversa capita*”, analogamente al problema affrontato nei primi secoli dell'era cristiana un'analogha coesistenza di più giurisdizioni episcopali in uno stesso territorio⁷¹.

Mentre tale ultimo dilemma non è stato sufficientemente oltrepassato, ancora necessita ritrovare una formulazione plausibile per le problematiche relative alla potestà di governo per tali Ordinariati.

Si ritiene esemplare in tal senso nella costituzione dei vari Ordinariati, il fatto che Pio XII in seguito ad un'Udienza del 26 ottobre 1951 istituì un Ordinariato per gli Orientali privi di un proprio Ordinario in Brasile. In tal modo l'Arcivescovo di Rio de Janeiro possedeva un'autorità esclusiva su tutti i Fedeli orientali residenti nel territorio nazionale⁷².

A causa della provvisorietà di tale struttura ecclesiastica, nel 1962 si produsse una gemmazione ecclesiale con la costituzione di un Esarcato per i Fedeli ucraini in Brasile⁷³.

Tale Esarcato si organizzò in maniera talmente efficace che in soli 9 anni nel 1971 fu costituito in Eparchia⁷⁴. Così pure nella stessa data

71 Si trattava di un problema di organizzazione ecclesiastica, per risolvere i problemi disciplinari e pastorali che nascevano dall'istituzione di Vescovi latini in diocesi già retta da Eparchi greci di obbedienza costantinopolitana. Si veda O. CONDORELLI, ‘*Unum corpus, diversa capita*’. *Modelli di organizzazione e cura pastorale per una ‘Varietas Ecclesiarum*’, Roma 2002.

72 S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE; Decreto *Ordinariatus in Brasilia constituitur pro Fidelibus rituum orientalium* del 14.XI. 1951 in AAS 44 (1952), 382–383.

73 GIOVANNI XXIII; Costituzione apostolica *Qui divino consilio* del 30.V.1962, in AAS 55 (1963), 218–220.

74 PAOLO VI; Costituzione apostolica *Eius vicarius* del 29.XI. 1971, in AAS 64 (1971), 411–412.

nel medesimo contesto, durono costituite altre due Eparchie: quella per i Maroniti⁷⁵ e quella per i Greco-melkiti⁷⁶.

Tale gemmazione ecclesiale si è operata in Francia nel 1954⁷⁷.

8. Se la costituzione di Ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in territori con prevalenza della Chiesa latina, siano comparabili con altre strutture organizzative ecclesiali previste per le missioni e in un quadro di nuova evangelizzazione

L'espressione *norma missionis* da una parte esprime un ambito di diritti e doverosità che divengono ac comportamentali, determinando l'azione ecclesiale dei Gerarchi per salvaguardare l'identità fondativa e costituzionale dei propri fedeli, appartenenti ad una Chiesa orientale con un proprio rito. Dall'altra la missione esprime un concetto teologico-pratico che si traduce in un diritto particolare proprio che a sua volta comunica il compimento di una specifica pastorale.

La diade "territorio di missione" è un concetto e figura giuridica nonché astrazione peculiare codiciale che se anche non assume una valenza meramente geografica,⁷⁸ ancora risulta appannata, offuscata, se non confusa. Recita infatti il c. 594 CCEO: "Sono territori di missione quelli che la Sede Apostolica ha riconosciuto come tali"⁷⁹.

75 PAOLO VI; Costituzione apostolica *Quod providenter* del 29.XI. 1971, in AAS 64 (1971), 408-409.

76 PAOLO VI; Costituzione apostolica *Haec Romana et Apostolica Sedes* del 29.XI. 1971, in AAS 64 (1971), 409-410.

77 A. KAPTIJN, *Gli Ordinariati per i Fedeli cattolici orientali*, 253 e ss.

78 Per quanto riguarda la scelta di indeterminazione del CIC 1983 circa i territori di missione (a differenza del c. 252 §1 CIC 1917) si veda *Communicationes* 15 (1983), 99-100 e la nota seguente.

79 L'Art. 60 PB enuncia che: "L'azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa Congregazione [per le Chiese Orientali], anche se viene svolta da missionari della Chiesa Latina", ponendo un criterio di competenza territoriale

Ma accertato che l'azione apostolica missionaria che si svolge nelle sole regioni in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali ritrovandosi una dipendenza esclusiva della Congregazione per le Chiese orientali, ci si chiede *quid iuris* quando le Chiese orientali debbano provvedere alla mobilità di propri Fedeli in territori latini assicurando una continuità pastorale che debba esprimersi in una nuova evangelizzazione. Oppure nel caso di migrazione di comunità orientali in territori che si riferiscano alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, come può realizzare una attività continuativa pastorale per i migranti e quindi una nuova evangelizzazione⁸⁰.

esclusiva. J. GARCIA MARTIN, *Las relaciones entre Ordinarios de lugar y Institutos religiosos en las misiones segun elCodigo de Derecho Canonico 1983*, in CpR 65 (1984), 121-166. Si noti come solamente nel CCEO siano stati posti i criteri chiari ed obiettivi per determinare i territori di missione o le circoscrizioni ecclesiastiche missionarie. Infatti mentre nel CIC 1917 nel c. 252 §1 sono stati previsti i territori di missione in senso stretto e proprio laddove non fosse costituita una gerarchia e non esistesse lo stato di missione con la predicazione del Vangelo e della dottrina cattolica (es. Vicariati apostolici e Prefetture apostoliche), oppure una previsione in senso ampio e lato quando fosse costituita una gerarchia ordinaria riconosciuta come missione da un atto positivo della S. Sede e dipendente dalla S. Congregazione di Propaganda Fide. Nel decreto AG n. 6 si nota un criterio amministrativo più elastico se i territori di missione sono quelli riconosciuti come tali dalla S. Sede o sotto la giurisdizione della S. Congregazione di Propaganda Fide, salvo la competenza della S. Congregazione per le Chiese orientali ex AG n. 29. Il CIC 1983 non ha dato i criteri obiettivi per determinare i territori di missione, non essendo sufficienti, espliciti e diretti, tanto che per ovviare a tale lacuna si è ricorsi ad AG n. 6, per cui si distingue il territorio di missione a) in base al concetto di attività missionaria come *plantatio Ecclesiae*; b) in base al criterio di territorialità in senso più giuridico che stretto; c) secondo un criterio giuridico e pragmatico-amministrativo (es. Vicariato apostolico, Prefettura apostolica e Missione *sui iuris*) ed anche queste dipendenti dalla Congregazione di Propaganda Fide e la Congregazione per le Chiese orientali ex AG n. 29. Così J. GARCIA MARTIN, *Las relaciones*, 132 e ss.

80 L. SABBARESE, *Migrazioni e diritto ecclesiale. Aspetti strutturali e risvolti pastorali*, in *Ius Missionale* 5 (2011), 221-256.

Il Supremo Legislatore non può certamente limitare l'azione di assistenza da parte delle Chiese orientali per quelle comunità stabilitesi in territori riferentesi alla Congregazione per l'evangelizzazione dei Popoli. Seppure sia affermato il principio di una riserva specifica per ognuna delle due Congregazioni romane, rimane il problema ecclesiale organizzativo per quei *Christifideles* appartenenti alle Chiese orientali e destinatari di una specifica pastorale, che per vari motivi siano emigrati in un territorio che sia riferito alla sola Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli⁸¹.

Si ritiene che nel caso di pastorale per i fedeli orientali emigrati e la nuova evangelizzazione da parte di Chiese *sui iuris* in territori al di fuori dell'Art. 60 PB, la dipendenza ed il riferimento esclusivo spetti sempre alla Congregazione per le Chiese orientali ed in relazione sussidiariamente alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli ex Art. 89 PB⁸².

81 J. GARCIA MARTIN, *La Congregacion para la Evangelizacion de los Pueblos segun la Const. Apost. "Pastor Bonus"*, in CpR 70 (1989), 190–215; IDEM, *Las misiones en la enciclica*, 308 e ss. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare*, 12 e ss. A. GUTIERREZ, *Joannis Pauli II Pontificis Maximi Constitutio Apostolica Pastor Bonus de Romana Curia*, in CpR 69 (1988), 422–434.

82 Si veda AG n. 29 in cui si dice: “Per tutte le missioni e per tutta l'attività missionaria uno soltanto deve essere il dicastero competente, ossia quello di ‘Propaganda Fide’, cui spetta regolare e coordinare, in tutto il mondo, sia l'opera missionaria sia la cooperazione missionaria, nel rispetto tuttavia del diritto delle Chiese Orientali”. A questo punto nel testo del decreto vi è una nota che recita: “Se per ragioni particolari alcune missioni dipendono ancora temporaneamente da altri dicasteri, è bene che questi dicasteri siano in relazione con la Sacra Congregazione di Propaganda Fide, perché si possa avere nell'organizzazione e nella direzione di tutte le missioni, un criterio direttivo assolutamente coerente ed uniforme”. Ci troviamo quindi nella stessa situazione sinallagmatica inversa, laddove per le missioni orientali fuori dalla riserva prevista per le Chiese Orientali ex art. 60 PB, necessita che la Congregazione di Propaganda Fide instauri una relazione con la Congregazione per le Chiese orientali. Tale soluzione si combina con il dettato dell'Art. 21 PB realizzandone la previsione

Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto la dimensione territoriale delle missioni in AG n. 6 “Le missioni si realizzano con l’attività missionaria e si svolgono per lo più in determinati territori riconosciuti dalla Santa Sede”, mentre in RM n. 37 si dice che “l’attività missionaria è stata normalmente definita in rapporto a territori precisi”, ma nel seguito del medesimo numero si precisa come “il criterio geografico, anche se non molto preciso e sempre provvisorio vale ancora per indicare le frontiere verso cui deve rivolgersi l’attività missionaria”.

La Sede Apostolica attraverso la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli ha stabilito tali determinazioni territoriali e circoscrizioni alle quali si applicano le norme speciali del diritto missionario.

Occorre tener presente che ex RM n. 37 il criterio territoriale oltre ad essere sempre non molto preciso, è sempre provvisorio.

Per quanto riguarda le Chiese orientali cattoliche, tenendo conto di RM n. 37 potrebbe iniziare un’azione missionaria per i propri Fedeli migranti in un territorio riconosciuto dalla Santa Sede come missionario, la cui competenza è demandata alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

In tal caso si ritiene divenga necessario costituire una Commissione mista interdicasteriale al fine di ordinare l’attività e procedere alle soluzioni di problematiche ormai anacronistiche ed emergenti: in primo luogo la ridefinizione dei c.d. *territori di missione* qualora in questi siano presenti nella maggior parte le Chiese Orientali, oppure il cambiamento dei confini stessi. In tal modo si potrebbe redigere una *legge-quadro* per tali luoghi di missione, nella previsione a determinate condizioni, dal passaggio tutelare dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli a quella delle Chiese orientali.

soprattutto del §2, ma pure in via decrescente con l’Art. 58 §2 PB che pur non menzionando la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, certamente la presuppone in quanto alla specificità ed esclusività, dalla competenza fuori dal dettato dell’Art. 60 PB, richiedendosi per lo meno un obbligo di relazione e consultazione permanenti.

Si potrebbe prevedere il caso di strutture territoriali per i Fedeli orientali cattolici in regime migratorio o di missione in territori per antichità appartenenti a circoscrizioni di rito orientale. Sembra sia più un'esercitazione teorica in quanto tali territori sono pressoché completamente organizzati giuridicamente, anche se a causa dei numerosi conflitti, divenga difficile una ordinaria vita cristiana.

Ci si chiede se si possano prevedere gli Ordinariati fuori dal proprio territorio canonico in regime migratorio e di missioni, ma in territori per antichità appartenenti a circoscrizioni orientali, (oppure con altre strutture che non siano Ordinariati), come per esempio un Vicariato apostolico (sempre personale) in regime migratorio e di missioni; oppure una Prefettura apostolica o una Missione *sui iuris*, o anche una Prelatura personale. Escludendo gli Ordinariati militari di missioni in territori per antichità appartenenti a circoscrizioni orientali di impossibile costituzione, si ritiene possa avere una certa rilevanza l'ipotesi della costituzione di Ordinariati personali per Fedeli orientali cattolici ma anche ortodossi ricevuti nella Chiesa cattolica, in analogia all'Ordinariato personale ex Costituzione Apostolica *Anglicanorum Coetibus* del 4.XI.2009. Così appare azzardata la costituzione di un Ordinariato latino in territori per antichità appartenenti a circoscrizioni orientali, per sovvenire alle necessità spirituali e pastorali dei *Christifideles* di rito latino⁸³.

Ci si chiede se si possano istituire strutture territoriali per i Fedeli orientali cattolici in regime migratorio o di missione, previsti dal CIC 83 in territori per antichità appartenenti a circoscrizioni della Chiesa latina. Invece degli Ordinariati multirituali orientali migranti in territori a prevalenza rituale latina, ci si chiede se si possano costituire Vicariati apostolici orientali di missioni⁸⁴ in un territorio non solo a

83 Alcuni accenni in J. PASSICOS, *L'Ordinariat pour les Fidèles orientaux résident en France*, in *L'Année Canonique* 40 (1998), 151-163.

84 G. INCITTI, *...qui eam nomine Summi Pontificis regant (can. 371 §1). La potestà dei Vicari Apostolici*, in *Ius Missionale* 6 (2012), 13-41.

prevalenza del rito latino, ma in quelli che la Congregazione per l'evangelizzazione dei Popoli riconosca come suoi territori di missione. Anche qui in applicazione di RM n. 37, riportandosi il caso attuale problematico del Vicariato apostolico latino dell'Arabia settentrionale e quello meridionale, laddove i Fedeli latini siano una piccola parte rispetto al grande numero di Fedeli orientali che non possono avere una propria gerarchia.

Ancora, si potrebbe ipotizzare la costituzione di Prefetture apostoliche orientali di migrazione e missione in territori a prevalenza rituale latina, ma anche nei *territori di missione*.

Tali Prefetture apostoliche sono configurate giuridicamente sulla base della *commissio* o affidamento fatto dal Romano Pontefice ad Istituti o Società religiose missionarie oppure ad altre circoscrizioni ecclesiastiche ex art. 89 PB che non escluderebbero l'incarico e un nuovo affidamento ad una Chiesa *sui iuris*⁸⁵. Si pensi al caso dell'affidamento all'Ordine Basiliano orientale delle Comunità ucraine emigrate in Brasile, laddove si sono costituite eparchie, ma che di fatto erano Vicariati apostolici o Prefetture apostoliche di missione orientale in territorio latino.

Giuridicamente la *commissio* diviene un atto negoziale con il quale la Sede Apostolica affida all'altra parte il compito di evangelizzare e guidare ecclesiasticamente una nuova comunità in cammino⁸⁶. Attualmente i Vicariati apostolici sono in numero di 87 tra i quali sei

85 J. GARCIA MARTIN, *El sistema de comision desde el pontificado de Gregorio XVI hasta el Código de Derecho Canonico 1917. Nota histórica*, in CpR 65 (1984), 355-378.

86 In tale parte si noti che la giurisdizione dei relativi pastori è di natura vicaria in quanto il Romano Pontefice è il Pastore proprio del Vicariato o della Prefettura apostolica con alcune conseguenze: di solito tali circoscrizioni non fanno parte di Province ecclesiastiche anche se i pastori propri appartengono di diritto alla Conferenza episcopale nazionale, ed infine non esiste la figura del Vicario generale ma un vicario delegato. J. I. ARRIETA, *Chiesa particolare*, 19 e ss.

legati alla Congregazione per le Chiese Orientali, mentre le Prefettura apostoliche sono in numero di quarantasei⁸⁷.

Un'altra ipotesi prevederebbe una Prelatura personale per i Fedeli migranti in un territorio a prevalenza del rito latino, al posto di un Ordinariato

Un'altra figura realizzabile in un contesto di Chiese orientali sono le *Missioni sui iuris* che sono strutture giurisdizionali circoscrizionali missionarie autonome rette da un proprio Superiore ecclesiastico e sono il primo passo per la costituzione della Chiesa particolare in un luogo determinato⁸⁸. Si potrebbe prospettare un'erezione di Missioni *sui iuris* secondo il rito orientale sia in un territorio di cui l'Art. 60 PB, sia fuori da quei territori ex Art. 85 PB con la dipendenza dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli a quella per le Chiese orientali. Tale costituzione si noti, avrà sempre la caratterizzazione orientale, anche se le circoscrizioni territoriali orientali non saranno annoverate tra le Chiese particolari con una forma affine agli Ordinariati⁸⁹. Anche le *Missioni sui iuris* potrebbero divenire un ulteriore passo per una autonomia giuridica dagli Ordinariati multirituali, prima di una costituzione di un Esarcato ed in seguito un'Eparchia.

Un'altra ipotesi ecclesiologica è quella che vede la costituzione di Eparchie di missioni orientali istituite in un territorio in cui da antica data sia prevalente la Chiesa latina con un rapporto di vincolazione giuridica della Congregazione per le Chiese orientali ex Art. 60 PB, ma nello stesso tempo l'attivazione di un legame e supporto della Congregazione per l'evangelizzazione dei Popoli.

Il motivo di tale ricorso di supporto e cooperazione missionaria deriva sia dalla necessità di avvio di una comunità orientale a fronte

87 *Annuario Pontificio per l'anno 2015*, Città del Vaticano 2015, 1044 e ss.

88 In tale circoscrizione missionaria non è creato un vero e proprio ufficio episcopale ma un ufficio ecclesiastico vicario appartenente alla struttura gerarchica della Chiesa: J. I. ARRIETA, *Chiesa particolare*, 22 e ss.

89 *Annuario Pontificio per l'anno 2015*, p. 1069: attualmente il numero è di otto.

di esistenza o precarietà di comunità latine con richiesta e dipendenza di concreta solidarietà da parte di altre Chiese, come il caso del continente indiano e nella penisola arabica. Naturalmente le due Congregazioni non opereranno in “comparti stagni” ma secondo quella continuità in comunione e pastorale tipica della Curia Romana ex Art. 1, 13 e 15 PB.

In tali Eparchie potrebbe essere attuato il regime giuridico di mandato con il quale la Sede Apostolica dà incarico ad una istituzione orientale di assumere la nuova evangelizzazione in un determinato territorio originariamente di missione latina, con una opera di evangelizzazione che tenga presente la comunità dei Fedeli nel rito (orientale e latina).

Si possono prevedere per le Chiese orientali altre circoscrizioni personali per Fedeli orientali cattolici in regime migratorio o di missione in territorio con la prevalenza della Chiesa latina, che superino gli Ordinariati multirituali.

Si ritorna alla figura giuridica degli *Ordinariati apostolici* di migrazione e missionarietà (ma anche personali che si pongono in un contesto vita ordinaria cristiana e non missionaria)⁹⁰ alla maniera degli Esarcati apostolici con le norme relative dei c. 311-321⁹¹. Tale struttura non coincide con le circoscrizioni tipizzate dal CCEO, ma secondo il CIC, rivolgendosi indifferentemente a tutti i Fedeli cattolici di differenti riti latino oppure orientali in una determinata circoscrizione o paese. Se l'affido della *cura animarum* è stato dato normalmente ad un pastore latino quale ordinario proprio⁹², tuttavia non si potrebbe escludere a priori un pastore orientale. In questo ultimo caso la maggioranza dei Fedeli appartiene ad una Chiesa *sui iuris*, nulla oppo-

90 Si pensi all'Ordinariato personale della Cattedra di S.Pietro, costituito dalla Congregazione per la dottrina della Fede in data 01.01.2012.

91 Circa gli Esarcati: D. SALACHAS, *Istituzioni di Diritto canonico delle Chiese Cattoliche Orientali*, Roma/Bologna 1993, 249-250; J.D. FARIS, 630 e ss.

92 *Annuario Pontificio per l'anno 2015*, 1029.

nendosi a che un pastore orientale possa essere nominato Ordinario apostolico⁹³.

9. L'ordinariato per i cattolici orientali in territori latini può essere considerato una istituzione non solo per i migranti ma una opportunità per la nuova evangelizzazione

Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione è stato costituito con Lettera apostolica in forma di *motu proprio Ubicumque et semper* del Sommo Pontefice Benedetto XVI in data 21 settembre 2010⁹⁴ con lo scopo di “promuovere una rinnovata evangelizzazione nei Paesi dove è già risuonato il primo annuncio della fede e sono presenti Chiese di antica fondazione, ma che stanno vivendo una progressiva secolarizzazione della società e una sorta di ‘eclissi del senso di Dio’, che costituiscono una sfida a trovare mezzi adeguati per riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo”⁹⁵.

Il dovere di sovvenire alle necessità spirituali per i Fedeli orientali cattolici stabiliti in un territorio latino è la risposta che la Chiesa pone al fenomeno migratorio al fine di conservare la Fede, attraverso l'impegno di chi accoglie per il ripristino di una vita cristiana ordinaria orientale. Il CCEO, il CIC e la legislazione universale della Chiesa hanno proposto un'ampia gamma legislativa con forme organizzative ecclesiastiche che potesse dotare di soluzioni per il bene dei Fedeli nell'accoglienza degli stessi in territori in cui sono presenti Chiese di antica fondazione, ma che stanno vivendo una profonda secolarizzazione.

93 Alcuni echi in J. PASSICOS, 162.

94 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-semper.htm

95 BENEDETTO XVI, *Omelia* del 28.06.2010, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100628_vespri-pietro-paolo.html.

Nasce il problema di come le strutture ecclesiali latine a causa dei mutamenti storico-culturali, che implicano un organico sviluppo della liturgia, teologia, spiritualità ed disciplina possano dare una risposta ecclesiologicamente valida e pastorale verso la *salus animarum* e la *norma missionis*, secondo l'afflato orientale, quando le stesse abbiano pochi mezzi e necessitino di una nuova evangelizzazione⁹⁶.

Se non vi sono limiti giuridico-ecclesiologici in un'accoglienza di Fedeli orientali in territori latini, tuttavia esistono difficoltà per coordinare le forze, i mezzi, le persone per una vera ospitalità ecclesiale. Infatti la nuova evangelizzazione non solo è orientata verso le Chiese di antica fondazione che accolgono i fedeli orientali, ma potrebbe giovare, con gli opportuni accorgimenti ad evitare molte problematiche di integrazione ecclesiale delle differenti Chiese *sui iuris* in tali territori con prevalenza del rito latino. Nel tempo in cui la Sede Apostolica, nella fattispecie la Congregazione per le Chiese Orientali ex art. 13 PB studi la creazione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali con caratteri territoriale o personale, non solo in un contesto di Ordinariato, ma allargando la varietà strutturale, la Chiesa latina del territorio potrebbe coinvolgere lo sforzo e la promozione della nuova evangelizzazione non solo per i propri Fedeli latini ma con modi propri, anche per i Fedeli orientali.

Si potrebbe redigere una proposta sotto forma di “Legge-quadro”, tra la Conferenza episcopale del territorio, il Pontificio Consiglio per la nuova Evangelizzazione e la Congregazione per le Chiese Orientali, (infine la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli qualora la stessa sia implicata), che prendendo atto della situazione ecclesiologica nuova, trae le opportune conseguenze ed individua gli strumenti pastorali necessari. In tal modo si opererebbe la *norma missionis* in un

96 T: POTT, *Byzantine Liturgical Reform: A Study of Liturgical Change in the Byzantine Tradition (Orthodox Liturgy)*, Crestwood 2010; M. MOJZEŠ, *Tre approcci alla riforma liturgica nella Chiesa Greco-cattolica ucraina nel XX secolo: C. Korolevskij, A. Šeptyskyj, P. Galadza*, in *E-Theologos* 1 (2010), 205–222.

contesto complesso con prevalenza territoriale latina, in cui insista una nuova emigrazione di Fedeli orientali, ma anche di nuova Evangelizzazione per i Fedeli latini.

Si tratta della possibilità di poter applicare quella elasticità formale degli istituti giuridico-amministrativi che non si fermino al mero elemento giuridico-costitutivo degli Ordinariati ma che provveda direttamente alle contingenti esigenze pastorali di migrazione, missione e nuova evangelizzazione nei rapporti tra le Chiese particolari latine ed i Fedeli orientali ivi accolti. In tal modo tale “Legge-quadro” essendo costituzionalmente dotata di elasticità prevista istituzionalmente, avrà quella caratteristica dei relativi concetti formali da applicare nel contesto personale,⁹⁷ ma anche un progetto pastorale che tenga presente delle due ritualità.

Come in parte risulta già essere stato effettuato in alcuni casi dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, in accordo con la Congregazione per le Chiese Orientali, includendo ora il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione⁹⁸ si potrebbe stabilire da parte della Sede Apostolica, anche in vista della riforma della Curia Romana, un tavolo comune che comporti l’attenzione a tali situazioni ecclesiali.

10. Conclusioni

Alla fine di questa esposizione, che partendo dalla costituzione di Ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in territori con prevalenza del rito latino, si sono affrontati numerosi argomenti: dalla *norma missionis*, dalla territorialità e personalità nell’organizzazione ecclesiastica con i *territori di missione* affidati alla Congregazione per l’evangelizzazione dei Popoli, alla differente tipologia degli Ordinariati, alle altre figure analoghe, fino al rapporto con l’emigrazione, la missione

⁹⁷ J. I. ARRIETA, *Chiesa particolare*, 10.

⁹⁸ Nel caso anche coinvolgendo il Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti.

e la nuova evangelizzazione. Il tutto ha avuto riferimento alle problematiche e le prospettive imprescindibili per la cura di tali fedeli orientali migranti in territori con prevalenza del rito latino.

Si è individuato come gli Ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in territori con prevalenza del rito latino sono enti ecclesiastici amministrativi che pur possedendo un carattere di stabilità giuridico-amministrativa, nello stesso tempo sono dotati di una provvisorietà intrinseca e tesi verso una crescita ecclesiale e conseguente trasformazione giuridica. Infatti tali Ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in territori con prevalenza del rito latino sono orientati verso un'evoluzione in Esarcati ed in seguito in Eparchie. Dal punto di vista di tali Comunità orientali in territorio latino, qualora il numero dei Fedeli e la presenza di propri Pastori siano sviluppati e cresciuti, costituendo una regolare vita cristiana, ecco che si può chiedere alla Sede Apostolica la possibilità di costituire una Chiesa particolare, in forma di Esarcato oppure direttamente in Eparchia.

In tale contesto musivo-giuridico di organico sviluppo degli Ordinariati sembra che si possano comparare o applicare anche altre istituzioni che possano provvedere, in maniera appropriata a sovvenire alle necessità pastorali di questi Fedeli orientali che soffrono molte volte delle necessità di una emigrazione forzata.

In tale situazione occorre dire che riemergono problemi antichi che ancora non hanno trovato una soluzione soddisfacente: non ci si riferisce tanto al rapporto territorio – personalità che al momento sembra avere accantonato la conflittualità, ma al concetto di *territorio di missione*, che ancora non è completamente approfondito in modo soddisfacente rispetto alla *salus animarum* ed alla *norma missionis*⁹⁹.

99 N. LODA, *Le missioni e l'evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale*, 373–374; alcuni spunti in L. SABBARESE, *Costruire una Chiesa 'differente' nella cura pastorale dei migranti*, in *Ius Missionale* 6 (2012), 157–174.

Anzi, in un contesto spaziale ed ecclesiologico propriamente di Chiesa latina, dove necessiti una tutela e curatela pastorale per i Fedeli orientali di Chiese *sui iuris* ivi residenti, possono emergere delle richieste e necessità ecclesiali orientali nuove quali la nuova evangelizzazione, che appellino a soluzioni innovative. Infatti, oltre alla lodevole accoglienza da parte della Chiesa latina, tuttavia in tali territori si soffre una crisi che richiede una nuova evangelizzazione *ad intra*, per l'impatto con una post-modernità e totale secolarizzazione della società e della cultura, ponendo i Fedeli orientali migranti in una situazione ancora più difficile ecclesialmente. Certamente esiste una accoglienza di Fedeli cattolici orientali in territori con prevalenza del rito latino, ma le stesse Chiese particolari latine soffrono la condizione della modernità (o post-post-modernità) che a loro volta hanno bisogno di un supporto (es. mancanza di clero) e di una Nuova Evangelizzazione.

Le figure istituzionali degli Ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in terre con prevalenza rituale latina, seppure dotate di elasticità formale, possono attingere al Diritto canonico latino ed orientale nella organizzazione pratica ecclesiastica, utilizzando anche altre figure del diritto missionario emergenti dai Codici, con le opportune correzioni giuridiche che possano essere richieste dallo sviluppo ecclesiale, rendendo operativa la *norma missionis* nella sollecitudine pastorale in tensione verso la *salus animarum*.

Si è visto come l'Ordinariato per i Fedeli orientali cattolici in terre con prevalenza del rito latino sia un istituto ibrido, al di fuori del CIC 1917, il CIC 83 ed il CCEO ma parte del *Corpus Iuris canonici moderno*, che potrebbe sottendere ancora l'idea della *praestantia ritus latini*, soprattutto in alcuni territori di missione¹⁰⁰. Tale situazione accade quando si operi il mancato accesso per le Chiese Orientali ad una propria ed autonoma organizzazione ecclesiale orientale, in un conte-

¹⁰⁰M. MOJZEŠ, *Tre approcci alla riforma liturgica*, 207 e ss.

sto di emigrazione ed in territori tradizionalmente di missione latina. Anzi, nulla vieta che una struttura missionaria propria della Chiesa latina afferente alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli possa essere demandata ad una Chiesa *sui iuris* orientale che nel territorio di missione, quando esista uno schiacciante numero di Fedeli orientali rispetto a piccolissime comunità latine, e la stessa Chiesa *sui iuris* posseda i mezzi pastorali per esperire tale ministero¹⁰¹.

Necessita da una parte attivare una mentalità di comunione ed ecclesiologicala nel realizzare la *norma missionis* che tenga conto in primo luogo della presenza nuova dei Fedeli delle Chiese *sui iuris* orientali e delle loro Chiese *sui iuris* di appartenenza già molto provate, dall'altra le Chiese particolari latine (a livello di Conferenze episcopali, di unione interdiocesana) nel farsi carico di un concreto aiuto nella predisposizione di strutture amministrative intermedie in quelle nuove terre latine.

Si porrà in modo inevitabile l'esigenza organizzativa amministrativa dei Dicasteri competenti con uffici appositi affinché almeno vi sia un inizio, anche in previsione di una continuità del fenomeno migratorio, di un lavoro comune, costante teso alla tutela dei Fedeli cristiani orientali e la predisposizione per gli stessi di una vita cristiana ordinaria, in uno sforzo organizzativo di nuova evangelizzazione.

Tale coordinamento dell'organizzazione di accoglienza deve implicare differenti organismi: ogni Chiesa *sui iuris* di provenienza, che come detto è sempre molto debole e fragile; la Congregazione per le Chiese orientali ma anche la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli per i territori di missione, il coinvolgimento del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e degli itineranti, fino al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Tale impegno di coordinazione realizzerà la *norma missionis* espandendosi

¹⁰¹ Si fa riferimento alla situazione nei Vicariati apostolici dell'Arabia settentrionale e dell'Arabia meridionale.

in una geografia che non sarà più territoriale né personale, ma solamente ecclesiale¹⁰².

Gli Ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in terre con prevalenza rituale latina nel prendersi la cura pastorale e sovvenire alle necessità spirituali dei propri Fedeli con l'aiuto della Congregazione per le Chiese Orientali dovrebbero essere orientati non solo verso un organico sviluppo di tali comunità orientali, secondo un cammino di nuova evangelizzazione. Certamente le difficoltà in tal senso sono enormi per i Fedeli orientali migranti, in quanto in una terra estranea, difficoltà ambientali e lontananza fisica, non ultimo la carenza di risorse. Occorre dire che l'accoglienza delle Chiese particolari latine ha offerto generosamente un'opportunità per continuare a vivere nella propria tradizione rituale, una crescita organica, senza un'omologazione (latina) che poteva sembrare la via più immediata e facile nell'integrazione comunionale.

Nulla si oppone a che oltre agli Ordinariati per i Fedeli orientali cattolici in terre con prevalenza rituale latina si potrebbero costituire direttamente altre creazioni ecclesiastiche già previste sia codicialmente che extracodiciali, potendo ben permettere alle Comunità di Fedeli Orientali in un territorio di rito latino di essere accolte, riprendendo una vita cristiana ordinaria, in primo luogo la vita liturgica, con una attenzione pastorale missionaria specifica per i migranti, ma anche di una nuova evangelizzazione. L'applicazione delle norme per i migranti e gli itineranti, insieme allo sforzo di una nuova evangelizzazione produrrà il mantenimento delle avite tradizioni, la ripresa ed il ripristino della vita cristiana ordinaria, verso un organico sviluppo

102 Per quanto riguarda tali mutamenti si tengano naturalmente presenti le procedure previste nella Costituzione Apostolica *Pastor bonus* e del Nuovo Regolamento generale della Curia romana del 20 aprile 1999, che offrono ampi spazi di operatività giuridica, anche se in via di riforma e cambiamenti. M. J. ARROBA CONDE, *Basi ecclesiologiche*, 160 e ss.

della comunità orientale¹⁰³.

Coloro che si prendono la cura delle comunità di Fedeli cristiani orientali emigrati in territori di rito latino debbono in un certo qual modo programmare e prevedere quelle soluzioni specifiche da tradurre in una formulazione di diritto particolare, in un contesto di *koinonia* con la Sede Apostolica e la Congregazione per le Chiese orientali, il Pontificio Consiglio per i migranti ed itineranti, il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ma comunicando nei così detti *territori di missione*, con la Congregazione di Propaganda Fide.

I Gerarchi delle Chiese orientali cattoliche di provenienza di Fedeli migranti, insieme ai gerarchi dei territori latini ultimo luogo di approdo, attualmente possiedono un insieme di strumenti giuridici per ripristinare una vita cristiana ordinaria orientale, secondo un modello che *per obliquo* debba riferirsi alla legislazione per i migranti ed itineranti, alla missione e nuova evangelizzazione.

¹⁰³ C. VASIL', *Cura pastorale dei Fedeli Orientali cattolici senza propria Gerarchia*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *L'attenzione pastorale per I Fedeli orientali, Profili canonistici e sviluppi legislativi*, Città del Vaticano 2017, 93-108.

abstract

The Ordinariates for the Eastern Catholic Faithful, in territories with Latin rite prevalence are ecclesiastical administrative entities which, while possessing a character of juridical -administrative stability, are at the same time endowed with an intrinsic provisional nature and are oriented towards ecclesial growth and consequent juridical transformation. Normally, this evolution manifested itself in Exarchs and later in Eparchies. The establishment of these Ordinariates requires the solution of various issues: from the ecclesial realization of the “norma missionis”, to the territoriality and personality in the ecclesiastical organization, to the different types of Ordinariates, together with other similar figures; whether or not the ordinariates for the Oriental Catholic Faithful in Latin territory constitute particular Churches and the problem of cumulative jurisdiction; up to the relationship with emigration, mission and new evangelization; finally the fraternal acceptance by the Latin ecclesial communities. Everything, with reference to the indispensable problems and perspectives aimed at the needs, care and ecclesial consideration of such migrant Oriental faithful in predominantly Latin rite territories.